



COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURA E TURISMO

Servizio CULTURA

DETERMINAZIONE

n. 111 del registro generale

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 30/06/2028.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- i Decreti Sindacali n. 7 del 29/09/2023 e n. 6 del 04/11/2024, attualmente vigenti, con i quali sono stati nominati i Responsabili di Area dell'Ente e sono state attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché quelle previste dal Tit. II - Capo II del D. Lgs. 165/2001;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2024, e le sue successive note di aggiornamento;
- il Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 23 del 30.06.2023 (reg. gen. n. 306/2023) è stata aggiudicata in via definitiva all'operatore economico "Le Macchine Celibi Società Cooperativa", con sede legale in Bologna (Bo), via Malaguti n° 1/6 (P.I.V.A.: 02537350379), la gestione dei servizi per il pubblico "Raccolta d'Arte di San Francesco, del Museo della Civiltà dell'Olio e dell'Ulivo, del servizio turistico e degli spazi culturali annessi per il periodo di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/07/2023 al 30/06/2024 prorogabile di un anno;
- con contratto Rep. n. 98/2024 si disciplinavano gli obblighi tra le parti;
- con Determinazione n. 42 del 09.08.2024 è stata attuata l'opzione di proroga di un anno portando il relativo contratto a scadenza 30/06/2025;
- attesa la prossima scadenza del contratto, si rende necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per garantire l'erogazione dei suddetti servizi, attesa l'essenzialità dei medesimi, giusto Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione" convertito nella Legge 12 novembre 2015, n. 182, in base alla quale tutte le attività riguardanti il patrimonio culturale devono essere

comunque rese in quanto la tutela, la valorizzazione e la fruizione sono assunte al rango di diritti inclusi nei livelli essenziali delle prestazioni, prescrivendo ai pubblici poteri di garantire l'effettività delle stesse e, quindi, di conseguenza, di dare concreta attuazione a quelli che sembrano assumere i connotati di ulteriori "nuovi diritti sociali" a prestazioni riguardanti le attività principali relative ai beni culturali;

- tenuto conto che l'Ente non può provvedere direttamente alla gestione diretta del Complesso Museale di Trevi in quanto, in ragione della complessità, quantità e specificità dei servizi ivi erogati, non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie a tale scopo.
- richiamato l'art. 115 del Codice dei Beni Culturali come modificato dall' art. 8 comma 7-bis della L.120/2020 a norma del quale "Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione".

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/03/2025 ad oggetto "*AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2028. ATTO DI INDIRIZZO*" con la quale è stato dato mandato all'Area Amministrativa di provvedere ad indire la gara per l'affidamento in concessione dei servizi museali, secondo i criteri e le modalità ivi contenuti;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023 c.d. "Codice dei contratti pubblici", che al comma 1 così recita: «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*»;

CONSIDERATO che:

- la concessione ha per oggetto il servizio di gestione dei servizi per il pubblico del Complesso museale San Francesco e Villa Fabri per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2028 nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 111, 112 e 115 co. 3 e ss. del D.lgs 42/2004, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 comma 2, lettera a), c), d), e), f), g) del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) nonché dei servizi di cui all'art. 117, comma 3, dello stesso codice il tutto meglio specificato nell'allegato Capitolato speciale d'appalto;
- è stato ritenuto utile valutare un periodo di anni tre nonché di prevedere l'eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei e l'eventuale quinto d'obbligo;
- la concessione ricomprende anche il servizio di pulizia degli ambienti dell'intero complesso museale San Francesco (e non anche Villa Fabri) il quale dovrà essere improntato al D.M. 29.01.2021 e s.m.i. (Allegato I, sub C, lett. b), n. 1 e 2), con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*";

- l'appalto non si presta ad essere suddiviso in lotti funzionali, in quanto inscindibile funzionalmente sia per la necessità di garantire una progettazione ed un coordinamento unitari dei servizi di cui al capitolato, che si svolgono in forma integrata, nonché comprometterebbe l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto di gara;
- come risulta dall'allegata Relazione tecnico-illustrativa, in considerazione della importante presenza di servizi strumentali e di servizi non a rilevanza economica, stante la necessità di un quantitativo rilevante di addetti presenti nel Complesso museale San Francesco e Villa Fabri e di supporto alle attività extra museali ed al controllo degli spazi, il Comune di Trevi, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, erogherà complessivamente al Concessionario una somma annua pari ad € 60.000,00 (iva esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/0972) al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- L'Ente manterrà su di sé anche l'onere relativo alle utenze (energia elettrica, gas ed acqua) ponendolo tra le voci a sostegno dell'equilibrio economico finanziario della concessione;
- L'importo complessivo presunto del contratto nel triennio è, pertanto, pari ad € 346.065,00, di cui euro 260.775,00 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura non comporta interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

VISTO il seguente quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo complessivo stimato dell'appalto		
1.	Importo complessivo per il triennio (01/07/2025 – 30/06/2028)	€ 346.065,00
2.	Opzione di proroga tecnica per massimo 6 mesi (art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023)	€ 57.677,50
3.	Importo massimo del quinto d'obbligo per aumento delle prestazioni (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023)	€ 69.213,00
	TOTALE A) Importo complessivo stimato della concessione	€ 472.955,50
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1.	Contributo Anac per la stazione appaltante	€ 250,00
2.	Contributo mantenimento dell'equilibrio economico finanziario posto a base di gara a carico Comune complessivo (3 anni)	€ 180.000,00
3.	Utenze (energia elettrica, gas e acqua) (stima per 3 anni)	€ 62.400,00
4.	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e art. 9, comma 6, del regolamento comunale vigente) 2% fino a euro 500.000,00 sul totale A)	€ 9.459,10
	TOTALE B) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 252.109,10

DATO ATTO che le somme necessarie al finanziamento della concessione per gli anni 2025 - 2026 - 2027 - 2028 (al netto di ogni opzione e/o proroga), allocate nei rispettivi capitoli di bilancio, sono le seguenti:

	2025	2026	2027	2028	Totale	Capitolo bilancio
Importo del contributo alla concessione	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	180.000,00	1200
Utenze	10.400,00	20.800,00	20.800,00	10.400,00	62.400,00	1240/40 1240/41

						1240/42
Contributo Anac	250,00	0	0	0	250,00	250
Incentivi alle funzioni tecniche	1.576,52	3.153,03	3.153,03	1.576,52	9.459,10	1200
TOTALE	42.226,52	83.953,03	83.953,03	41.976,52	252.109,10	

RILEVATO che il fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 9, comma 6, del regolamento comunale vigente, è così ripartito:

- 80% per gli incentivi propriamente detti alle funzioni tecniche svolte dal personale coinvolto nella procedura di gara, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, come da tabella allegata;
- 20% per le finalità di cui all'art. 5, commi 5-6-7, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di:

- procedere con l'avvio di una gara nelle forme della procedura aperta per concessione di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
- approvare a tal fine i seguenti documenti:
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Piano economico finanziario (PEF);
 - Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- demandare l'espletamento della presente procedura di gara alla C.U.C. - Centrale Unica di Committenza dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", istituita con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 4 del 26/01/2015;
- riservarsi la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, nonché di non aggiudicare e/o di revocare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o, ancora, idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023;
- nominare Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile dell'Area Amministrativa, dr.ssa Federica Pierantozzi;
- nominare Responsabile per la fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D.lgs. 36/2023 la dott.ssa Nardi Ylenia, Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa;

DATO ATTO altresì che, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2015, e della deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19/12/2023, la contribuzione dovuta alla stessa ANAC dalla Stazione appaltante in considerazione dell'ammontare dell'appalto, è pari ad € 250,00, e che pertanto è necessario assumere il relativo impegno di spesa;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interessi, anche potenziale;

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 11/11/1997;
- la legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il regolamento per il funzionamento della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino";

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI AVVIARE**, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/03/2025, una gara nelle forme della procedura aperta per concessione di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del Codice per il triennio 01/07/2025 – 30/06/2028;
- 3. DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con la presente decisione a contrarre si individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:
 - tipo di procedura: procedura aperta per concessione di servizi tramite piattaforma telematica di negoziazione;
 - oggetto del contratto: il servizio di gestione dei servizi per il pubblico del Complesso museale San Francesco e Villa Fabri per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2028 nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 111, 112 e 115 co. 3 e ss. del D.lgs 42/2004, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 comma 2, lettera a), c), d), e), f), g) del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) nonché dei servizi di cui all'art. 117, comma 3, dello stesso codice il tutto meglio specificato nell'allegato Capitolato speciale d'appalto;
 - numero lotti: lotto unico;
 - durata del contratto: anni tre, con eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei e eventuale quinto d'obbligo;
 - contributo per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario posto a base d'asta: € 60.000,00 (Iva esente);
 - importo stimato della concessione (anni tre): € 346.065,00;
 - importo relativo alle eventuali opzioni e/o proroghe: € 126.890,50;
 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20);
 - forma del contratto: in forma pubblica amministrativa in modalità digitale a rogito del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e della normativa in materia;
- 4. DI APPROVARE** a tal fine i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Piano economico finanziario (PEF);
 - Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;

- 5. DI APPROVARE** inoltre il seguente quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO

C) Importo complessivo stimato dell'appalto		
1.	Importo complessivo per il triennio (01/07/2025 – 30/06/2028)	€ 346.065,00
2.	Opzione di proroga tecnica per massimo 6 mesi (art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023)	€ 57.677,50
3.	Importo massimo del quinto d'obbligo per aumento delle prestazioni (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023)	€ 69.213,00
	TOTALE A) Importo complessivo stimato della concessione	€ 472.955,50
D) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1.	Contributo Anac per la stazione appaltante	€ 250,00
2.	Contributo mantenimento dell'equilibrio economico finanziario posto a base di gara a carico Comune complessivo (3 anni)	€ 180.000,00
3.	Utenze (energia elettrica, gas e acqua) (stima per 3 anni)	62.400,00
4.	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e art. 9, comma 6, del regolamento comunale vigente) 2% fino a euro 500.000,00 sul totale A)	€ 9.459,10
	TOTALE B) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 252.109,10

6. DI STABILIRE altresì quanto segue:

- l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura non comporta interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;
- il fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 9, comma 6, del regolamento comunale vigente, è così ripartito:
 - 80% per gli incentivi propriamente detti alle funzioni tecniche svolte dal personale coinvolto nella procedura di gara, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, come da tabella allegata;
 - 20% per le finalità di cui all'art. 5, commi 5-6-7, del D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che le somme necessarie al finanziamento della concessione per gli anni 2025 - 2026 - 2027 - 2028 (al netto di ogni opzione e/o proroga), allocate nei rispettivi capitoli di bilancio, sono le seguenti:

	2025	2026	2027	2028	Totale	Capitolo bilancio
Importo del contributo alla concessione	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	180.000,00	1200
Utenze	10.400,00	20.800,00	20.800,00	10.400,00	62.400,00	1240/40 1240/41 1240/42
Contributo Anac	250,00	0	0	0	250,00	250
Incentivi alle funzioni tecniche	1.576,52	3.153,03	3.153,03	1.576,52	9.459,10	1200
TOTALE	42.226,52	83.953,03	83.953,03	41.976,52	252.109,10	

7. DI DEMANDARE l'espletamento della presente procedura di gara alla C.U.C. - Centrale Unica di Committenza dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", istituita con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 4 del 26/01/2015;

- 8. DI RISERVARSI** la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, nonché di non aggiudicare e/o di revocare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o, ancora, idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023;
- 9. DI NOMINARE:**
- Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale, dr.ssa Federica Pierantozzi ricomprendendo le seguenti attività: Responsabile della Programmazione, Responsabile della redazione del progetto, Responsabile della predisposizione dei documenti di gara, Responsabile unico del progetto;
 - Responsabile per la fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D.lgs. 36/2023 la dott.ssa Nardi Ylenia, Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa ricomprendendo le seguenti attività: Direttore dell'esecuzione, Certificatore regolare esecuzione, Collaboratore all'attività del RUP;
- 10. DI IMPEGNARE** la spesa di € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale contribuzione dovuta in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2015, e della deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19/12/2023, con imputazione contabile al capitolo n. 250 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 11. DI DARE ATTO** altresì:
- che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interessi, anche potenziale;
 - che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
- 12. DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per il seguito di competenza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Servizio
Pierantozzi Federica

Il responsabile dell'Area
Pierantozzi Federica

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURA E TURISMO

Servizio CULTURA

DETERMINAZIONE

n. 111 del registro generale

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 30/06/2028.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;
effettuati i dovuti riscontri;
il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole ed appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Impegno N. 143 del 25-03-2025 a Competenza CIG	
5° livello 01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	
Capitolo 250 / Articolo SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI E D'ASTA	
Causale	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 30/06/2028.
Importo 2025	Euro 250,00
Beneficiario	11927 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Trevi, li 27-03-2025

Il responsabile dell'area
STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Servizio CULTURA

DETERMINAZIONE

n. 111 del registro generale

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 30/06/2028.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 27-03-2025 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, li 27-03-2025.

Il responsabile della pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Area Amministrativa

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2028.



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel. 0742.3321 – Fax 0742.332237
sociale@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it

Il Premio
è promosso
dal Ministero
dell'Economia
e delle Finanze
e da Consip



PREMESSO CHE il comma 12 dell'articolo 41 del D.lgs 36/2023 prevede che *“La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.”*;

RILEVATA la necessità di redigere in ottemperanza alla normativa sopra richiamata il progetto articolato in un unico livello relativo all'affidamento in concessione dei servizi di gestione del Complesso Museale San Francesco e Villa Fabri del Comune di Trevi;

SI DA' ATTO CHE il progetto di che trattasi, è stato predisposto, sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Funzionario della stazione appaltante, senza oneri per la stessa, ed è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnico-illustrativa
- 2) Capitolato prestazionale e relativi allegati
- 3) Quadro economico-finanziario (PEF)
- 4) Individuazione Responsabile unico del progetto e Responsabile fase esecuzione contratto

Di seguito l'illustrazione secondo i contenuti minimi elencati.

1- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 23 del 30.06.2023 (reg. gen. n. 306/2023) è stata aggiudicata in via definitiva all'operatore economico "Le Macchine Celibi Società Cooperativa", con sede legale in Bologna (Bo), via Malaguti n° 1/6 (P.I.V.A.: 02537350379), la gestione dei servizi per il pubblico "Raccolta d'Arte di San Francesco, del Museo della Civiltà dell'Olio e dell'Ulivo, del servizio turistico e degli spazi culturali annessi per il periodo di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/07/2023 al 30/06/2024 prorogabile di un anno;
- con contratto Rep. n. 98/2024 si disciplinavano gli obblighi tra le parti;
- con Determinazione n. 42 del 09.08.2024 è stata attuata l'opzione di proroga di un anno portando il relativo contratto a scadenza 30/06/2025;
- attesa la prossima scadenza del contratto, si rende necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per garantire l'erogazione dei suddetti servizi, attesa l'essenzialità dei medesimi, giusto Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione" convertito nella Legge 12 novembre 2015, n. 182, in base alla quale tutte le attività riguardanti il patrimonio culturale devono essere

comunque rese in quanto la tutela, la valorizzazione e la fruizione sono assurte al rango di diritti inclusi nei livelli essenziali delle prestazioni, prescrivendo ai pubblici poteri di garantire l'effettività delle stesse e, quindi, di conseguenza, di dare concreta attuazione a quelli che sembrano assumere i connotati di ulteriori "nuovi diritti sociali" a prestazioni riguardanti le attività principali relative ai beni culturali;

- tenuto conto che l'Ente non può provvedere direttamente alla gestione diretta del Complesso Museale di Trevi in quanto, in ragione della complessità, quantità e specificità dei servizi ivi erogati, non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie a tale scopo.
- richiamato l'art. 115 del Codice dei Beni Culturali come modificato dall' art. 8 comma 7-bis della L.120/2020 a norma del quale "Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune di Trevi intende procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento in concessione dei servizi museali nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 111, 112 e 115 co. 3 e ss. del D.lgs 42/2004. Formano parte della presente concessione anche i servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del D.lgs 42/2004, da gestire in forma integrata con i servizi di pulizia e vigilanza presenti all'interno del Complesso Museale come meglio specificato nel capitolato.

Non si ritiene possibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs 36/2023, procedere ad una suddivisione in lotti dell'affidamento, in quanto inscindibile funzionalmente per la necessità di garantire una progettazione ed un coordinamento unitari per i servizi previsti che si svolgono in forma integrata.

Il Concessionario sarà tenuto sia al rispetto della normativa e delle norme regolamentari vigenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e di gestione dei servizi museali che al rispetto delle disposizioni previste dal bando di gara, dal Capitolato Speciale, dal disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della concessione.

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza storico artistica ed architettonica delle strutture museali e monumentali ad esso affidate.

Nell'esecuzione contrattuale il concessionario sarà tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

Il concessionario assume l'obbligo di gestire e il diritto di sfruttare economicamente i suddetti servizi.

Costituiscono oggetto della concessione sia lo svolgimento delle attività di valorizzazione di cui agli artt. 111 e 112 del D.lgs 42/2004 che lo svolgimento dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del Dlgs 42/2004 e strumentali specificati nel capitolato;

I servizi oggetto della concessione dovranno essere svolti presso le sedi di seguito indicate secondo gli orari e le modalità definite dal capitolato:

- a. **Complesso Museale San Francesco**
- b. **Villa Fabri;**
- c. **Biblioteca comunale**

ed in particolare:

- a. **realizzazione ed attuazione**, in modalità congiunta e coordinata con il Comune di Trevi, **del Piano Integrato di promozione, valorizzazione, comunicazione e marketing**, anche tramite il web ed i social media, del Circuito Museale Cittadino di Trevi, nonché degli altri beni culturali, mobili ed immobili, che il Comune di Trevi ha ritenuto essere integrabili funzionalmente nel Complesso Museale;
- b. **Gestione delle biglietterie e dei servizi di biglietteria** nelle forme e nelle modalità di cui al comma 3 del dell'art. 117 D.lgs 42/2004 nel Complesso Museale San Francesco e negli altri immobili culturali di proprietà del Comune di Trevi;
- c. **Svolgimento dei seguenti servizi aggiuntivi** nelle sedi previste e nel rispetto delle condizioni specificate nel capitolato prestazionale:
 - Servizi di Informazione ed accoglienza turistica;
 - Accoglienza, informazione e orientamento visitatori;
 - Visite Guidate;
 - Assistenza culturale e laboratori didattici;
 - Gestione bookshop museale;
 - Progettazione e realizzazione editoriale (in raccordo con il Comune di Trevi);
 - Progettazione e realizzazione di oggettistica;
 - Vendita prodotti editoriali ed oggettistica;
 - Attività ed iniziative extra museali (convegni, simposi, eventi ed iniziative culturali);
 - Mostre ed Attività Espositive;
 - Gestione ed organizzazione del sistema del biglietto integrato o della eventuale Trevi Card;
 - Svolgimento dei servizi di custodia, vigilanza e di pulizie nelle sedi e negli spazi specificati nel Capitolato;
 - Svolgimento delle attività ed iniziative extra museali e supporto al controllo degli spazi dati in concessione.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, qualora nel corso della durata contrattuale l'Amministrazione comunale dovesse modificare le modalità organizzative e/o gestionali dei musei rispetto a quelle indicate nel capitolato, per necessità/esigenze sopravvenute e ad oggi non prevedibili, le attività oggetto di concessione verranno adeguate in conseguenza della modifica.

Il contratto di concessione avrà **durata di anni tre (3)** a decorrere dal 01/07/2025.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, qualora si ravvisino le condizioni dell'art. 17, c. 9, D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione d'urgenza del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso. Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta. Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Concessionario è obbligato a garantirne l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In nessun caso il Concessionario può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In casi eccezionali, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023. In tale ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 177 co 1 D.lgs 36/2023 il corrispettivo per il concessionario è costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi. A tal fine al Concessionario sono riconosciuti:

- a) **gli incassi derivanti dalla emissione dei biglietti** del complesso Museale San Francesco. Laddove nel corso della concessione fosse istituito un biglietto anche per la visita di Villa Fabri, lo stesso farà parte degli incassi di cui alla presente lettera;
- b) **i proventi derivanti dalla gestione dei servizi educativi e dal servizio di visita guidata** come meglio esplicitati nel capitolato;
- c) **il 100% dei proventi derivanti dalla gestione del bookshop, nonché da qualunque altro servizio** preventivamente autorizzato dall'ente;
- d) **il 30% dei proventi di eventuali prodotti editoriali ed oggettistica in conto vendita;**

In considerazione inoltre della importante presenza di servizi strumentali e di servizi non a rilevanza economica, stante la necessità di un quantitativo rilevante di addetti presenti nel Complesso museale San Francesco e Villa Fabri e di supporto alle attività extra museali ed al controllo degli spazi, il Comune di Trevi, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, erogherà complessivamente al Concessionario una somma annua pari ad € 60.000,00 (iva esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/0972) al netto del ribasso offerto in sede di gara.

L'Ente manterrà su di sé anche l'onere relativo alle utenze (energia elettrica, gas ed acqua) ponendolo tra le voci a sostegno dell'equilibrio economico finanziario della concessione.

Il tutto meglio specificato nel Piano Economico e Finanziario redatto per determinare il valore della concessione.

Tutte le altre specifiche relative alla disciplina tecnica della gestione sono contenute nel Capitolato prestazionale.

2-CAPITOLATO PRESTAZIONALE E RELATIVI ALLEGATI

Forma parte integrante e sostanziale del presente progetto il Capitolato prestazionale comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e comprensivo dei seguenti documenti:

- **Allegato A-PERSONALE OPERATORE USCENTE**
- **Allegato B-PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**
- **Allegato C-PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

3-INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) il 5 marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla "sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza".

Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione.

"Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi.

Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D.lgs n.626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", dall'analisi dei rischi da "interferenze" sviluppata al paragrafo precedente e visti i criteri proposti dall'Autorità, è possibile quantificare i costi necessari per scongiurare o almeno limitare i rischi interferenziali in euro 0,00 in quanto non ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre al momento l'elaborazione del "Duvri".

L'importo degli Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso DUVRI è pari a € 0,00. Il concessionario ha l'obbligo di redigere e presentare entro 30 giorni dall'avvio del servizio, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

4-QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1- VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore annuo presunto della concessione calcolato a sensi dell'art. 179 d.lgs. 36/2023 è di € 115.355,00 (di cui € 60.000,00 di contributo per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 il costo della manodopera non soggetto a ribasso è pari ad euro 86.925,00.

Conformemente a quanto contenuto nella Delibera ANAC n. 420 del 18 settembre 2024 la determinazione del valore del contratto, e dei costi a questi connessi come dettagliati nel Piano Economico Finanziario, la Stazione Appaltante ha provveduto a determinare il costo della manodopera calcolato secondo le tabelle ministeriali e il CCNL di riferimento ma anche a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste sulla base dei dati storici di gestione.

Il CCNL utilizzato per determinare il costo della manodopera è quello delle Coop. sociali - tabella ministeriale in vigore ad ottobre 2025 - livello A2 - codice T149. Sulla base dei dati trasmessi dall'operatore uscente i dipendenti conteggiati sono pari a 6 di cui 3 impiegati ad ore 36/sett. e n. 3 impiegati ad ore 3/sett. I dipendenti impiegati ad ore 3/sett. possono essere anche impiegati a tempo determinato o stagionale.

Si specifica che i *costi della manodopera non sono soggetti a ribasso d'asta sulla base dell'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n.36/2023" di cui alla Deliberazione ANAC n. 528 del 15/10/2023 (che sancisce l'obbligo per la stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale), e di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.*"

Resta fermo che, conformemente a quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 491 del 29 ottobre 2024, in sede di verifica dell'anomalia, l'operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie giustificazioni, può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del medesimo Codice nell'offerta economica l'operatore deve indicare, comunque, i propri costi della manodopera e l'ente aggiudicatore prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110 commi 4 e 5 del DLgs 36/2023.

L'importo complessivo presunto del contratto nel triennio è, pertanto, pari ad € 346.065,00, di cui euro 260.775,00 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso.

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri aziendali per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

Gli oneri aziendali per la sicurezza sono stimati presumibilmente in euro 8.000,00 annuali, ovvero in euro 24.000,00 per il triennio.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

2. Il valore complessivo presunto del contratto, considerando anche il quinto d'obbligo e l'eventuale proroga tecnica (6 mesi) ammonta ad € 472.955,50 e risulta come di seguito articolato:

IMPORTO DELLA CONCESSIONE		
	Importo del Servizio	Costo Manodopera
Importo per i tre anni di contratto	€. 346.065,00	€. 260.775,00
Eventuale proroga tecnica (6 mesi)	€ 57.677,50	€. 43.462,50
Eventuale aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto	€. 69.213,00	€. 52.155,00
Importo complessivo stimato	€. 472.955,50	€. 356.392,50

3. Tale valore è stato stimato attraverso una valutazione prognostica sulla stima dei ricavi ragionevolmente generati dalla gestione dei servizi, ovvero sul potenziale incasso derivante dalla vendita dei titoli di accesso sulla base delle tariffe applicate ed al numero di visitatori rilevato nelle annualità 2022, 2023 e 2024, nonché dei presunti utili derivanti dai servizi aggiuntivi esplicitati nel capitolato, calcolati sulla base del dato storico di gestione ed aumentati di circa il 20%. Si ritiene, infatti, che in riferimento ai dati degli ultimi tre anni, visto il trend positivo, possa essere stimato un congruo incremento negli incassi di almeno il 20%.

All'interno del valore complessivo della concessione è ricompreso anche il contributo annuo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario posto a base di gara e pari ad € 60.000,00 (iva esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/0972), ovvero pari ad euro 180.000,00 per il triennio. Il Comune si farà, inoltre, carico delle spese per utenze (luce, acqua e gas). Tale spesa va ad integrare il contributo annuo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario. Resta inteso che la stima degli incassi ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione dei servizi in concessione.

4.2- PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l'intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, è stato allegato al Capitolato un Piano Economico Finanziario di massima (PEF), il quale ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale.

Il PEF è finalizzato unicamente ad individuare la dinamica economica generata dalla realizzazione e gestione dei servizi oggetto della concessione, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i ricavi e i costi di gestione e di individuare l'equilibrio economico complessivo dell'iniziativa. Nello specifico è stata condotta un'analisi di mercato sui servizi che s'intende affidare in concessione studiandone il potenziale di utilizzo da parte del pubblico e il relativo tasso di crescita, tenendo in considerazione, per ogni servizio, il tasso di utilizzo dei differenti servizi e la spesa media per ciascun servizio. Tali razionali di calcolo sono stati determinati sulla base dei dati storici come sopra specificato. Per ogni servizio, sono stati calcolati poi i costi di gestione, i materiali, il personale necessario a espletare il servizio, le spese amministrative e di utenza e le spese varie e accessorie.

È rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Il Concessionario sarà chiamato, in sede di offerta economica, a presentare un proprio PEF che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente e, a tal fine, sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 185 comma 5 d.lgs. 36/2023. Il PEF del Concessionario sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate all'art. 192 del d.lgs. 36/2023.

4.3-PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

Gli oneri a carico del bilancio comunale necessari per l'acquisizione del servizio ammontano a complessivi € **252.109,10** così articolati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Valore concessione annuale	€ 115.355,00
Valore concessione per anni 3	€ 346.065,00
Valore concessione comprensiva quinto	€ 472.955,50

d'obbligo e proroga tecnica	
-di cui oneri per sicurezza complessivi (3 anni)	0,00
-costi manodopera non soggetti a ribasso complessivi (3 anni)	€ 260.775,00
Iva esente (art. 10, punto 21 d.P.R. n. 633 del 1972)	€ 0
Contributo mantenimento dell'equilibrio economico finanziario posto a base di gara a carico Comune complessivo (3 anni)	€ 180.000,00* con imputazione al cap. 1200
Utenze (energia elettrica, gas e acqua) (stima per 3 anni)	62.400,00* con imputazione ai capitoli 1240/40-1240/41-1240/42
Contributo ANAC (solo anno indizione gara - 2025)	€ 250,00* con imputazione al cap. 250
Incentivi funzioni tecniche da distribuire su 3 anni	€ 9.459,10* incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 1.891,82* per accantonamento del 20% • € 7.567,28* per incentivi personale dipendente secondo quanto stabilito nel Reg. Com.
TOTALE a carico Bilancio comunale*	€ 252.109,10 (tre anni)

5- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del Codice e con i criteri di ponderazione indicati nel Disciplinare di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

- **OFFERTA TECNICA:** punteggio massimo 80/100
- **OFFERTA ECONOMICA:** punteggio massimo 20/100

6-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE FASE ESECUZIONE CONTRATTO

- **il Responsabile Unico del Progetto** ai sensi dell'art. 15 del D. lgs 36/2023 e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nella dott.ssa Pierantozzi Federica Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Trevi.
- **il Responsabile per la fase di esecuzione del contratto** ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D.lgs. 36/2023 è individuato nella dott.ssa Nardi Ylenia, Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa del Comune di Trevi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dr.ssa Federica Pierantozzi



COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA

Area amministrativa

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2028.

CIG. _____

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PREMESSA	3
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2 – DURATA	4
ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 – SEDE DEI SERVIZI	6
ART. 5 – ORARI DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO E TARIFFE	6
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	8
ART. 7 - DESCRIZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E DEGLI SPAZI INTERNI	9
ART. 8 - VILLA FABRI	10
ART. 9 – BIBLIOTECA	10
ART. 10- PIANO INTEGRATO DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING	11
ART. 11 - GESTIONE DEI BOOKSHOP MUSEALI	11
ART. 12 – SERVIZI EDUCATIVI	12
ART. 13 – VISITE GUIDATE	13
ART. 14 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EDITORIALE	13
ART. 15 - PROPOSTE MIGLIORATIVE E SERVIZI AGGIUNTIVI	14
ART. 16 – PERSONALE IMPIEGATO	14
ART. 17 – CORRISPETTIVO	15
ART. 18 – SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO	16
ART. 19 – SCIOPERO E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	17
ART. 20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	17
ART. 21 – RAPPORTI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL CONCESSIONARIO: REFERENTE UNICO OPERATIVO	17
ART. 22 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	18
ART. 23 - VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ	18
ART. 24 – GARANZIE	19
ART. 25 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO	20
ART. 26 – CLAUSOLA SOCIALE E CCNL APPLICABILE	22
ART. 27 – PENALITÀ	22
ART. 28 – REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	24
ART. 29 – RISOLUZIONE E RECESSO	25
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUB APPALTO	26
ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
ART. 32 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI	27
ART. 33 – STIPULA DEL CONTRATTO	27
ART. 34 – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	27
ART. 35 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	27
ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI	28
ART. 37 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	28
ART. 38 – FORO COMPETENTE	28
ART. 39 – DISPOSIZIONI FINALI	28

PREMESSA

Il Comune di Trevi intende procedere all'affidamento in concessione dei servizi museali nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 111, 112 e 115 co. 3 e ss. del D.lgs 42/2004. Formano parte della presente concessione anche i servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del D.lgs 42/2004, da gestire in forma integrata con i servizi di pulizia e vigilanza presenti all'interno del Complesso Museale e degli altri beni individuati nel successivo art. 4 co. 1.

Sarà facoltà del concessionario l'allestimento e l'attivazione di nuovi servizi aggiuntivi nei modi e nelle forme di seguito disciplinate.

Il Concessionario sarà tenuto sia al rispetto della normativa e delle norme regolamentari vigenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e di gestione dei servizi museali che al rispetto delle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Capitolato Speciale, dal disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della concessione.

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza storico artistica ed architettonica delle strutture museali e monumentali ad esso affidate.

Nell'esecuzione contrattuale il concessionario sarà tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituiscono oggetto della presente concessione sia lo svolgimento delle attività di valorizzazione di cui agli artt. 111 e 112 del D.lgs 42/2004 che lo svolgimento dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del D.lgs 42/2004 e strumentali specificati nel presente capitolato, da svolgersi nelle sedi di cui al successivo art. 4 co. 1, in particolare:

- a. **realizzazione ed attuazione**, in modalità congiunta e coordinata con il Comune di Trevi, **del Piano Integrato di promozione, valorizzazione, comunicazione e marketing**, anche tramite il web ed i social media, del Complesso Museale San Francesco di Trevi, nonché degli altri beni culturali, mobili ed immobili, che il Comune di Trevi riterrà essere integrabili funzionalmente nel circuito museale urbano così come meglio individuati nel successivo art. 4 co. 1;
- b. **gestione delle biglietterie e dei servizi di biglietteria** nelle forme e nelle modalità di cui al comma 3 del dell'art. 117 D.lgs 42/2004 nel Complesso Museale San Francesco e negli altri immobili culturali di proprietà del Comune di Trevi, così come meglio declinata nel successivo art. 6 co. 3;
- c. **svolgimento dei seguenti servizi aggiuntivi** nelle diverse sedi di cui all'art. 4 co. 1 e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 7.1 e s.s. del presente capitolato prestazionale:
 - servizi di Informazione ed accoglienza Turistica;
 - accoglienza, informazione e orientamento visitatori;
 - visite guidate (in via non esclusiva);
 - assistenza culturale e laboratori didattici;
 - gestione bookshop museale;
 - progettazione e realizzazione editoriale (in raccordo con il Comune di Trevi);
 - progettazione e realizzazione di oggettistica;
 - vendita prodotti editoriali ed oggettistica;
 - attività ed iniziative extra museali (convegni, simposi, eventi ed iniziative culturali);
 - mostre ed Attività Espositive;
 - gestione ed organizzazione del sistema del biglietto integrato o della eventuale Trevi Card;
 - svolgimento dei servizi di custodia, vigilanza e di pulizie nelle sedi e negli spazi di cui all'art. 4 co. 1;

- svolgimento delle attività ed iniziative extra museali e supporto al controllo degli spazi di cui al successivo art. 4 co. 1.

2. Non si ritiene possibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs 36/2023, procedere ad una suddivisione in lotti del presente affidamento, in quanto inscindibile funzionalmente sia per la necessità di garantire una progettazione ed un coordinamento unitari dei servizi di cui al presente capitolato, che si svolgono in forma integrata, nonché comprometterebbe l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto di gara.

ART. 2 – DURATA

1. Il contratto di concessione avrà durata di anni TRE (3) a decorrere dal 01/07/2025 al 30/06/2028;
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, qualora si ravvisino le condizioni dell'art. 17, c. 9, D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione d'urgenza del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.

3. Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

4. Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Concessionario è obbligato a garantirne l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In nessun caso il Concessionario può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. In casi eccezionali, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs n. 36/2023. In tale ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore annuo presunto della concessione calcolato a sensi dell'art. 179 d.lgs. 36/2023 è di € 115.355,00, di cui € 60.000,00 di contributo per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario);

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 il costo della manodopera non soggetto a ribasso è pari ad euro 86.925,00.

Conformemente a quanto contenuto nella Delibera ANAC n. 420 del 18 settembre 2024 la determinazione del valore del contratto, e dei costi a questi connessi come dettagliati nel Piano Economico Finanziario allegato al presente capitolato, la Stazione Appaltante ha provveduto a determinare il costo della manodopera calcolato secondo le tabelle ministeriali e il CCNL di riferimento ma anche a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste sulla base dei dati storici di gestione.

Si specifica che i **costi della manodopera non sono soggetti a ribasso d'asta sulla base dell'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n.36/2023" di cui alla Deliberazione ANAC n. 528 del 15/10/2023 (che sancisce l'obbligo per la stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale), e di cui al **bando tipo ANAC n. 1/2023** approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.**

Resta fermo che, conformemente a quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 491 del 29 ottobre 2024, in sede di verifica dell'anomalia, l'operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie giustificazioni, può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del medesimo Codice nell'offerta economica l'operatore deve indicare, comunque, i propri costi della manodopera e l'ente aggiudicatore prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110 commi 4 e 5 del DLgs 36/2023.

L'importo complessivo presunto del contratto nel triennio è, pertanto, pari ad € 346.065,00, di cui euro 260.775,00 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso.

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri aziendali per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze (DUVRI) prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

2. Il valore complessivo presunto del contratto, considerando anche il quinto d'obbligo e l'eventuale proroga tecnica (6 mesi) ammonta ad € 472.955,50 e risulta come di seguito articolato:

IMPORTO DELLA CONCESSIONE		
	Importo del Servizio	Costo Manodopera
Importo per i tre anni di contratto	€. 346.065,00	€. 260.775,00
Eventuale proroga tecnica (6 mesi)	€ 57.677,50	€. 43.462,50
Eventuale aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto	€. 69.213,00	€. 52.155,00
Importo complessivo stimato	€. 472.955,50	€. 356.392,50

3. Tale valore è stato stimato attraverso una valutazione prognostica sulla stima dei ricavi ragionevolmente generati dalla gestione dei servizi, ovvero sul potenziale incasso derivante dalla vendita dei titoli di accesso sulla base delle tariffe applicate ed al numero di visitatori rilevato nelle annualità 2022, 2023 e 2024, nonché dei presunti utili derivanti dai servizi aggiuntivi esplicitati nel capitolato, calcolati sulla base del dato storico di gestione ed aumentati di circa il 20%. Si ritiene, infatti, che in riferimento ai dati degli ultimi tre anni, visto il trend positivo, possa essere stimato un congruo incremento negli incassi di almeno il 20%.

All'interno del valore complessivo della concessione è ricompreso anche il contributo annuo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario posto a base di gara e pari ad € 60.000,00 (iva esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972), ovvero pari ad euro 180.000,00 per il triennio. Il Comune si farà, inoltre, carico delle spese per utenze (luce, acqua e gas). Tale spesa va ad integrare il contributo annuo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Resta inteso che la stima degli incassi ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione dei servizi in concessione.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l'intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, si allega al presente Capitolato un Piano Economico Finanziario di massima (PEF) (**Allegato B**), il quale ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale.

Il PEF di massima (Allegato B) è finalizzato unicamente ad individuare la dinamica economica generata dalla realizzazione e gestione dei servizi oggetto della concessione, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i ricavi e i costi di gestione e di individuare l'equilibrio economico complessivo dell'iniziativa. Nello specifico è stata condotta un'analisi di mercato sui servizi che s'intende affidare in concessione studiandone il potenziale di utilizzo da parte del pubblico e il relativo tasso di crescita, tenendo in considerazione, per ogni servizio, il tasso di utilizzo dei differenti servizi e la spesa media per ciascun servizio. Tali razionali di calcolo sono stati determinati sulla base dei dati storici come sopra specificato. Per ogni servizio, sono stati calcolati poi i costi di gestione, i materiali, il personale necessario a espletare il servizio, le spese amministrative e di utenza e le spese varie e accessorie.

È rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Il Concessionario sarà chiamato, in sede di offerta economica, a presentare un proprio PEF che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente e, a tal fine, sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 185 comma 5 d.lgs. 36/2023. Il PEF del Concessionario sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate all'art. 192 del d.lgs. 36/2023.

ART. 4 – SEDE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti presso le sedi di seguito indicate secondo gli orari e le modalità definite dall'art 5.

- a. Complesso Museale San Francesco**
- b. Villa Fabri**
- c. Biblioteca comunale**

2. Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, qualora nel corso della durata contrattuale l'Amministrazione comunale dovesse modificare le modalità organizzative e/o gestionali dei musei rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, per necessità/esigenze sopravvenute e ad oggi non prevedibili, le attività oggetto di concessione verranno adeguate in conseguenza della modifica.

ART. 5 – ORARI DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO E TARIFFE

1. Il Servizio dovrà essere garantito nel rispetto dei seguenti orari:

- a) COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E CHIESA DI SAN FRANCESCO**

Il giorno di chiusura per festività è il 25 dicembre e il 1^o gennaio per tutto il complesso museale.

Da Gennaio a Marzo:

Venerdì Sabato e Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

Da Aprile ad Ottobre:

dal Martedì alla Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

Novembre:

dal Venerdì alla Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

Dicembre:

dal Martedì alla Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

L'accesso all'Archivio Storico potrà essere consentito solo previa autorizzazione dell'ente comunale alla presenza dell'operatore museale preposto e solo nei giorni infrasettimanali con esclusione del sabato e della domenica e di giorni festivi.

b) VILLA FABRI

Da Gennaio a Marzo:

Venerdì Sabato e Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

Da Aprile ad Ottobre:

dal Martedì alla Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

Novembre:

dal Venerdì alla Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

Dicembre:

dal Martedì alla Domenica 10:00–13:00 e 15:00–18:00

c) BIBLIOTECA

Tutto l'anno:

dal Martedì al Venerdì 10:00–13:00 e 15:00–18:00

L'apertura della biblioteca nei giorni del Mar. 10-13 e Mer – Giov. – Ven. 15-18 è assicurata da personale di associazione di volontariato.

2. La visita alle strutture museali è consentita solo previa acquisizione di biglietto di ingresso, le cui tariffe sono di seguito riportate:

- Euro 6,00 adulti;
- Euro 4,00 ridotto (gruppi oltre 15 persone, associazioni: FAI, Touring Club, I Borghi più Belli d'Italia etc.);
- Euro 2,00 bambini (da 6 a 12 anni);
- Gratuito: Soci ICOM, giornalisti accreditati, guide turistiche che accompagnano un gruppo, residenti, disabili con accompagnatori.

L'ingresso al museo per le scuole partecipanti ai laboratori didattici è gratuito. Per tali attività didattiche con le scuole, è prevista la possibilità di stabilire una quota di adesione, per ciascun utente, a copertura dei costi di gestione del laboratorio. La quota verrà determinata, sentito il Comune, dal concessionario. Si autorizza l'ingresso gratuito al museo per i residenti del comune, per i partecipanti alle iniziative promosse dal comune in collaborazione con il gestore. Il Comune ha la facoltà di autorizzare l'ingresso gratuito al Museo a propri ospiti fino ad un massimo del 10% dei visitatori paganti registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Le persone presenti nel Museo in occasione di eventi di inaugurazione e/o manifestazioni di qualsiasi natura e genere organizzate direttamente o indirettamente dal Comune proprietario non concorrono al raggiungimento di tale soglia percentuale.

I biglietti possono essere unici, cumulativi, integrati con altri musei e/o servizi e in ogni altra forma utile all'incremento del flusso dei visitatori, in base a quanto determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha la facoltà di proporre tipologie di biglietti di ingresso e soluzioni di vendita e prevendita in aggiunta a quelle attualmente in uso, che potranno essere attivate solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Gli ospiti delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale possono usufruire di un prezzo ridotto da concordare con il gestore previa autorizzazione del Comune.

Qualsiasi altro circuito che interessi flussi turistici e che possa avere una ricaduta sul territorio trevano potrà essere oggetto di valutazione e ammesso a prezzo ridotto previa autorizzazione del Comune.

- 3.** Per esigenze tecniche l'amministrazione può organizzare il servizio su altre fasce orarie; Nei casi di chiusura di una delle sedi, le ore di esercizio andranno svolte nelle altre sedi, incrementando le ore di apertura secondo le indicazioni dell'Amministrazione Concedente.
- 4.** Su richiesta del Comune di Trevi il Concessionario è tenuto a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato prestazionale annullando il giorno di chiusura, ove questo ricada all'interno di ponti o coincida con particolari festività.
- 5.** Il monte orario di apertura di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere altresì riarticolato per particolari esigenze del Comune di Trevi, previa concertazione con il Concessionario.
- 6.** Il Comune di Trevi, per esigenze sia di carattere tecnico (es. sopralluoghi, allestimenti, controlli tecnici ecc.) che per consentire lo svolgimento di iniziative, eventi o quant'altro, anche organizzati da terzi, oltre all'orario di cui al precedente comma 1, potrà chiedere al Concessionario l'apertura di una o più delle sedi sopra elencate, per un massimo di totali 100 (cento) ore nell'arco dell'anno. In tale ipotesi il Concessionario non potrà vantare alcun compenso ulteriore rispetto a quello contrattuale, a qualunque titolo richiesto. Le ore eccedenti saranno corrisposte al concessionario sulla base della tariffa oraria applicata all'operatore/i impiegato/i nel servizio richiesto sulla base del CCNL ad essi applicato.
- 7.** Il Concessionario, su richiesta del Comune di Trevi, sarà tenuto altresì a garantire l'uso gratuito della Sala Conferenze presente all'interno del Complesso museale San Francesco in occasione di convegni, seminari o giornate di studio organizzate direttamente dal Comune di Trevi o da soggetti partner sia nel corso dell'orario giornaliero di apertura del sito museale sia nelle giornate previamente richieste che non ricadano nei giorni di apertura.
In tali circostanze il concessionario non potrà richiedere ai partecipanti, il pagamento dei titoli di ingresso al sito museale, salvo i casi in cui i partecipanti facciano espressa richiesta di visitare il sito museale e/o di fruire dei servizi erogati dal concessionario.
- 8.** Il concessionario, qualora il Comune ne faccia richiesta per motivi istituzionali (es. visite ufficiali di personalità), è tenuto a garantire la gratuità degli accessi al complesso museale.
- 9.** Il Concessionario è tenuto altresì a garantire, per la realizzazione di attività spettacolari e ricreative realizzate da parte delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, n. 4 giornate gratuite per anno solare. In tali casi il Concessionario dovrà provvedere, con proprio personale, all'apertura e alla chiusura della struttura interessata, alla pulizia della stessa, nonché alla messa a disposizione del personale necessario alla realizzazione degli eventi/manifestazioni senza poter vantare nulla, a qualunque titolo richiesto.
- 10.** Presso le strutture potranno essere organizzate manifestazioni varie a carattere culturale (conferenze, seminari, giornate di studio, eventi, manifestazioni, ecc.) sia direttamente dal Comune che da parte di soggetti terzi, previa concessione anche al di fuori degli orari di esercizio di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi il Concessionario sarà tenuto a svolgere i servizi di custodia, pulizia e vigilanza degli ambienti remunerati sulla base di quanto indicato al precedente punto 6;
- 11.** Il Concessionario, a propri oneri e spese (ivi comprese le spese per l'utilizzo degli stabili), previa autorizzazione scritta del Comune di Trevi, può organizzare iniziative al di fuori dei normali orari di apertura, anche dietro pagamento di biglietti di ingresso il cui importo dovrà essere congruo alla rilevanza ed alla qualità dell'iniziativa proposta.
- 12.** Salvo le disposizioni specifiche contenute nel presente Capitolato, gli adempimenti contabili e fiscali relativi alle attività di incasso svolte dal Concessionario in esecuzione del Servizio sono a cura e spese del medesimo Concessionario.
- 13.** Il Comune di Trevi potrà, in qualsiasi momento, richiedere al Concessionario l'esibizione dei libri contabili ovvero di qualsiasi altro documento inerente all'esecuzione del servizio.
- 14.** Il Concessionario è tenuto, fin dalla stipula del Contratto ovvero fin dall'avvio del servizio, a riscontrare tempestivamente le richieste dell'Amministrazione concedente.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Al Concessionario si richiede, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui all'Art. 1 co. 1 lett a) - b) - c):

- di provvedere quotidianamente con proprio personale all'apertura delle sale dei musei, all'accensione delle luci ed impianti audiovisivi. Analogamente, al termine dell'apertura quotidiana, è richiesto di provvedere allo spegnimento di luci ed impianti, nonché alla bonifica, alla pulizia degli immobili e alla chiusura delle sale;
- di attivarsi a supporto dei visitatori portatori di handicap, accompagnandoli dal piano terra a eventuali piani superiori, ove possibile mediante l'uso dell'ascensore;
- di assicurare la corretta esecuzione dei servizi di vigilanza, diurna e notturna, dei siti oggetto di concessione sia con la presenza di personale addetto sia tramite impianti di videosorveglianza ovvero mediante individuazione di apposita Società di Vigilanza;

2. Il Concessionario dovrà eseguire i Servizi come descritti nel presente capitolato, a regola d'arte ed in piena autonomia organizzativa. In specie dovrà servirsi di capitali, mezzi ed attrezzature rientranti nella propria disponibilità. Entro 30 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, il concessionario deve inoltre predisporre la carta dei servizi da fornire agli utenti, concordandone con il Comune di Trevi le specificità.

3. Il Servizio di Biglietteria deve prevedere la gestione in modalità elettronica (vendita, distribuzione, accettazione e annullamento, anche parziale per i biglietti cumulati e/o integrati) dei biglietti d'ingresso, sia a pagamento che gratuiti, di tipo intero, ridotto, unico, cumulativo e integrato (per l'ingresso a strutture esterne all'Amministrazione o a manifestazioni ed eventi particolari), dei servizi educativi e di visita guidata nonché la gestione della eventuale Trevi Card e altre forme similari, presenti al momento dell'attivazione del Servizio e/o istituita durante la durata della Concessione.

Il Concessionario è tenuto ad adottare, prima dell'avvio del servizio, un sistema di sbigliettamento che consenta il riversamento al Comune di Trevi dei dati contabili e fiscali agli incassi in tempo reale.

4. Entro 15 giorni dall'avvio del servizio il Concessionario è tenuto a fornire al Comune di Trevi i nominativi e i contatti telefonici del personale dipendente incaricato di intervenire in caso di attivazione degli impianti di allarme, ovvero a indicare al Comune di Trevi la ragione sociale e i relativi contatti della Società di Vigilanza all'uopo individuata.

Nel caso di attivazione degli impianti di allarme il personale del Concessionario ovvero il personale della Società di Vigilanza individuata dal Concessionario è tenuto a recarsi presso l'edificio ove è scattato l'allarme.

5. Il Concessionario è tenuto a produrre statistiche e relazioni trimestrali sulle attività svolte con particolare riferimento alle attività di valorizzazione, promozione e marketing nonché a quelle eventualmente offerte in sede di gara; tali relazioni vanno prodotte entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento contestualmente a quanto previsto dall'art. 23 commi 7 e 8 del presente Capitolato d'Oneri.

PULIZIE

1. Il Concessionario si impegna nell'espletamento del servizio di pulizia al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare previsti dal **D.M. 29.01.2021** e s.m.i. (Allegato I, sub C, lett. b), n. 1 e 2), con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”*.

ART. 7 – DESCRIZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E DEGLI SPAZI INTERNI

1. Il complesso museale sorge nel centro storico di Trevi, è stato inaugurato nel 1996 ed è allestito all'interno dell'ex convento di San Francesco, edificato a partire dal XIII secolo.

Il complesso museale di San Francesco, per la centralità della posizione, per la maestosità e grandezza degli spazi, si presta a divenire un centro culturale e multiservizi fruibile dalla popolazione trevana e dai turisti.

La struttura medesima, nel corso del 2018, è stata anche la sede principale della Mostra “Capolavori del ‘300”, di cui il Comune di Trevi è stato promotore e capofila insieme ai Comuni di Spoleto e Montefalco.

La struttura del Complesso Museale si divide in quattro aree principali con un unico ingresso dalla sala accoglienza:

- **1° area:** comprende il Museo della Civiltà dell’olivo, la Raccolta d’arte di San Francesco (Pinacoteche e Museo della Città/Archeologico) con i locali dell’ex convento, la Chiesa di San Francesco. Tutti gli spazi suddetti sono accessibili da un unico ingresso principale e due di servizio; per la chiesa anche da altro accesso diretto sulla piazza San Francesco.

In particolare, la Raccolta d’arte di San Francesco, rinomata per le importanti opere due-trecentesche di scuola umbra e i dipinti su tela eseguiti tra il XVI e XVIII secolo, si articola in due distinte sezioni: la sezione archeologica, la sezione storico-artistica e il laboratorio della stampa.

Il Museo della Civiltà dell’ulivo è interamente dedicato alla conoscenza della coltura e cultura della coltivazione dell’ulivo e della produzione di olio. Attraverso pannelli informativi, reperti archeologici e macchine olearie, il museo documenta i diversi aspetti legati alla coltura dell’olivo.

- **2° area:** la Biblioteca che si compone di cinque ambienti, dislocati su due piani:

- primo piano: Sala accoglienza e lettura, Sala Nati per Leggere, Biblioteca Arusia;
- secondo piano: Sala Digipass e Biblioteca Alberto Donati;

- **3° area:** Archivio Storico Comunale localizzato in un’ampia sala al secondo piano;

- **4° area:** Sala Conferenze di 88 posti situata al piano terra antistante il Giardino della Pace.

All’interno del Complesso esiste uno spazio comune ai quattro ambiti sopra descritti costituito dal Chiostro con affreschi del Gagliardi. All’esterno del complesso è stato realizzato il Giardino della Pace in diretto contatto con la viabilità del centro storico. Per tutti gli ambiti l’accesso principale è dal Giardino della Pace che si affaccia su Via Lucarini.

Al piano primo del complesso (zona lato nord-est) sono presenti le sedi delle associazioni culturali del comune e della Biblioteca/Archivio Augusto Bartolini. La gestione degli spazi sarà di competenza delle singole associazioni. L’accessibilità sarà regolata concordemente tra le parti (Comune, Associazioni e Concessionario) in modo da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzo e sorvegliabilità degli spazi museali.

Il Museo è dotato di impianto elettrico, impianto di rilevazione dei fumi, impianto di sicurezza, wi-fi, ascensore per il Museo e per la Chiesa e a servizio della Biblioteca. E’ predisposto per un impianto TVCC – televisione a circuito chiuso.

ART. 8 – VILLA FABRI

Completamente incorniciata dal tipico paesaggio umbro degli ulivi, dominante lungo i dolci declivi tra Assisi e Spoleto, la cinquecentesca Villa Fabri è ubicata a metà collina, appena fuori la Porta del Lago, a Trevi. Fu Girolamo Fabri a ordinarne la costruzione alla fine del Cinquecento, e fu inaugurata nel 1603. La Villa, dopo vari passaggi di proprietà che si sono succeduti nel corso dei secoli, è oggi sede dell’Ufficio Turistico comunale, dell’Associazione Regionale Strada dell’Olio extravergine di Oliva Dop Umbria e della Fondazione Villa Fabri, ed è utilizzata dall’Ente comunale come straordinario contenitore per iniziative culturali.

1. Il servizio richiesto consiste nell’apertura e chiusura del Parco di Villa Fabri e del cancello d’ingresso da effettuarsi, nei giorni dal martedì alla domenica, al di fuori del monte orario previsto

per l'apertura e chiusura del Museo di cui all'art. 5 del presente Capitolato, secondo le modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale.

2. L'apertura al pubblico dell'immobile Villa Fabri dovrà essere effettuata nei giorni ed ore previsti dall'art. 5 del presente Capitolato.

Tutti i servizi di cui sopra devono essere svolti in modo conforme a quanto stabilito nel presente capitolato come integrato dall'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

ART. 9 – BIBLIOTECA

1. La Biblioteca Comunale è attualmente oggetto di gestione unificata da parte dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino di cui il Comune di Trevi fa parte. La gestione della Biblioteca avviene ad opera dell'operatore economico individuato dall'Unione e da personale indicato dal Comune nei giorni non coperti dall'affidamento dell'Unione.

2. Il servizio oggetto di affidamento nell'ambito della presente gara sarà limitato all'apertura e chiusura degli spazi adibiti a Biblioteca e non anche alla loro gestione (Biblioteca comunale, Archivio storico, biblioteca Arusia, Sala Nati per leggere, sala didattica ambientale, Digipass, Biblioteca Donati). E' lasciata facoltà al concessionario delegare l'apertura e chiusura del solo accesso ai locali della Biblioteca, nei giorni di chiusura del Museo, a persona concordata con l'Amministrazione comunale (es: Servizio civile, associazione di volontariato del territorio, dipendenti o volontari iscritti al registro del volontariato del comune ecc.).

I servizi bibliotecari di cui al presente articolo dovranno essere garantiti secondo la seguente articolazione minima di apertura e chiusura:

- **1° settembre – 31 luglio:** Apertura 4 gg a settimana (dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00);
- **1° agosto – 31 agosto, dal 16 al 31 dicembre di ogni anno e per le festività Pasquali** la biblioteca rimarrà chiusa.

Sono a carico del concessionario le pulizie di tutti gli ambienti dedicati a Biblioteca.

ART. 10 - PIANO INTEGRATO DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING

1. Sarà a carico del Concessionario la realizzazione del Piano Integrato di promozione, comunicazione e marketing del Complesso Museale di Trevi compresa Villa Fabri avente carattere pluriennale, articolato per singoli elementi specificandone gli strumenti e le tecniche che saranno utilizzate, anche tramite il web ed i social media.

2. Si specifica che il piano di promozione, comunicazione e marketing dovrà prevedere l'uso sia di strumenti tradizionali che innovativi e dovrà interessare, in una prospettiva di integrazione dell'offerta turistico-culturale del Comune di Trevi, sia i beni e i musei di cui all'Art. 4 che gli altri attrattori di interesse culturale, ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Trevi, nonché i servizi ricettivi e para-ricettivi presenti nel territorio.

3. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in maniera continuativa nel tempo per tutta la durata della concessione ed essere intensificate in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilievo per il Comune di Trevi.

Per la realizzazione del piano di promozione, comunicazione e marketing il Concessionario potrà avvalersi sia di strumenti propri che di quelli del Comune di Trevi.

4. I servizi di cui al presente capitolato dovranno anche essere declinati, a livello operativo all'interno del piano di promozione, comunicazione e marketing specificando, per ogni annualità, le modalità di esecuzione, i destinatari, le caratteristiche tecniche, i contenuti e le risorse umane e professionali interessate. Relativamente alle risorse umane dovranno essere forniti i rispettivi curricula professionali.

ART. 11 - GESTIONE DEI BOOKSHOP MUSEALI

1. Il Comune di Trevi autorizza il Concessionario affinché provveda alla gestione dei bookshop presenti, nonché all'allestimento di nuovi bookshop all'interno degli immobili oggetto di

concessione, per la vendita di cartoline, poster, gadget, pubblicazioni, prodotti di merchandising ed altro materiale relativo al settore dell'arte, della cultura e del turismo, i cui contenuti siano in sintonia con la natura e le finalità del circuito museale, e con esclusione di ogni pubblicità commerciale e ogni pubblicazione che esuli dall'ambito culturale, scientifico e turistico.

La vendita di Prodotti di Merchandising e pubblicazioni scientifiche e culturali risponde all'esigenza di offrire ai visitatori ulteriori strumenti di conoscenza dei beni oggetto delle collezioni ospitate presso il circuito museale, e oggetti di mostre temporanee, della storia, dell'arte, della natura e dell'ambiente del territorio di Trevi.

Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le categorie principali dei Prodotti di Merchandising da porre in vendita e che costituiscono la fornitura minima richiesta al Concessionario:

- cartoline, manifesti, cancelleria e cartotecnica;
- strumenti multimediali (audioguide, radioguide, tablet e tecnologie mobili di nuova generazione);
- giochi, giochi educativi, giocattoli e ausili per i visitatori più piccoli, utilizzabili anche durante i laboratori didattici e le visite guidate specifiche per bambini;
- gadget, oggetti ricordo, prodotti di artigianato;
- riproduzioni in scala di opere facenti parte delle collezioni del Museo;

2. I costi relativi all'installazione delle strutture di vendita, qualora non fossero già previste nell'allestimento delle sedi museali, saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Gli allestimenti dei Bookshop ove verranno situati i libri e gli altri oggetti in vendita, dovranno essere decorosi e accordati agli ambienti e agli spazi; a tal fine prima della loro installazione, il concessionario dovrà fornire al Comune la documentazione dei beni/arredi che intende utilizzare e ottenere il relativo nulla osta.

3. Il Concessionario si impegna ad assumere direttamente con gli editori o con i fornitori abilitati i necessari accordi perché all'interno degli spazi di vendita siano presenti i cataloghi scientifici sistematici e le altre pubblicazioni edite ad iniziativa della Regione, del Comune di Trevi ad utilità dei Musei umbri; si impegna altresì a riservare ampio spazio ai titoli d'interesse turistico e d'argomento storico artistico, anche d'impianto topografico, attinenti alla storia della città di Trevi e del suo territorio.

4. Il Comune di Trevi ha facoltà di affidare in conto vendita al Concessionario, perché siano poste in vendita nel bookshop, pubblicazioni realizzate dal Comune stesso, riconoscendo a favore del Concessionario una percentuale del 30% sul prezzo di vendita.

ART. 12 – SERVIZI EDUCATIVI

1. Il Comune di Trevi anche su richiesta di terzi potrà richiedere al Concessionario di svolgere attività educativa presso le strutture di cui al precedente art. 4.

Detti servizi dovranno essere svolti da personale in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alla tipologia dei musei oggetto della Concessione. Il Concessionario ha la facoltà di progettare e proporre, anche a pagamento, attività educative, visite guidate e servizi simili negli spazi oggetto del presente capitolato; in tal caso i rapporti tra Comune e Concessionario saranno regolati come indicato nel seguente articolo 17.

2. Il Concessionario deve pertanto possedere le specifiche competenze per svolgere i servizi educativi di seguito elencati:

- a) Servizio di didattica per i beni culturali rivolto ad un pubblico diversificato, dagli adulti ai ragazzi, dai residenti ai visitatori occasionali. L'attività di assistenza didattica e l'attività di guida tematica dovrà essere svolta da personale di provata esperienza e competenza in ambito didattico e storico artistico. I curricula vitae o i profili professionali degli operatori incaricati dell'attività di assistenza didattica e guida tematica dovranno essere presentati in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica;

- b) Progettazione e gestione di itinerari culturali nella città e nel territorio. Gli itinerari possono legarsi ad eventi, anche a carattere periodico; possono anche consistere in aperture straordinarie di monumenti o altri contenitori culturali solitamente chiusi o non accessibili al pubblico;
- c) Progettazione e realizzazione di percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado finalizzati all'educazione al patrimonio culturale dei musei, della città e del territorio.
- d) Attività di laboratorio didattico;
- e) Attività di didattica e di informazione su emergenze monumentali, archeologiche, naturali della città e del territorio; musei pubblici e privati; mostre ed esposizioni temporanee;
- f) Servizi di informazione, prenotazione, segreteria e pubbliche relazioni, controllo delle modalità di visita del pubblico;
- g) Prenotazione e prevendita dedicata. Servizio di informazione telefonica e prenotazione dei servizi.

3. L'attività di didattica e guida tematica all'interno degli spazi comunali non è riservata in via esclusiva al Concessionario in quanto la stessa, previa espressa autorizzazione del Comune di Trevi, potrà essere svolta anche da soggetti diversi dal Concessionario.

4. Il Servizio è più in generale finalizzato a diffondere la conoscenza, educare e stimolare l'interesse dei bambini / ragazzi, ma anche degli adulti e di particolari categorie di visitatori, nel rispetto dei programmi educativi, delle raccomandazioni degli insegnanti, della diversità culturale ed etnica dei fruitori e nella massima sicurezza dei partecipanti;

5. Il Concessionario dovrà elaborare e definire i contenuti del Servizio insieme all'Amministrazione mettendo a disposizione supporti e strumenti di vario genere, personalizzando i percorsi didattici secondo le diverse fasce di utenti.

6. Il personale dedicato all'assistenza didattica e ai laboratori didattici deve essere adeguatamente preparato sia nei contenuti artistico culturali relativi alla Sede dei Servizi che nella capacità e nelle tecniche di presentazione e comunicazione, con una conoscenza specifica nelle tecniche didattiche e pedagogiche relative ai diversi tipi di pubblico.

7. Nel corso dell'anno solare il Concessionario dovrà garantire gratuitamente n. 4 giornate dedicate alle attività didattiche, ivi incluse eventuali visite guidate, in favore delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Trevi. In tali casi il Concessionario non potrà richiedere il pagamento di alcun corrispettivo, a qualunque titolo richiesto, da parte delle scuole, degli studenti o delle famiglie. Tali giornate sono le medesime già esplicitate all'art. 5 co. 9 del presente capitolato.

ART. 13 – VISITE GUIDATE

1. Il personale dedicato alle visite guidate offerte deve essere adeguatamente preparato sia nei contenuti artistico culturali relativi alla Sede del Servizio che nella capacità e nelle tecniche di presentazione e comunicazione, con una conoscenza di lingue straniere coerente con i visitatori della sede.

2. Il Servizio deve essere prenotabile.

3. Il Servizio deve prevedere un certo numero di percorsi, eventualmente modificabili in casi di emergenza come, ad esempio, congestione della Sede, chiusura temporanea di determinati spazi e/o improvvisa indisponibilità del personale.

4. La durata ed il prezzo della visita guidata deve essere variabile in base alle esigenze espresse dai visitatori e alle tipologie di percorsi.

5. Il servizio di visite guidate non costituisce oggetto di esclusiva a favore del Concessionario, il quale dovrà predisporre la propria offerta tenendo conto della possibile interazione con analoghi servizi effettuati da altre imprese, altre guide turistiche o associazioni in base alla legislazione nazionale e regionale vigente.

ART. 14 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EDITORIALE

1. Il Concessionario è autorizzato ad utilizzare, a titolo gratuito conformemente all'art 108 del D.lgs. 42/2004 del D.M. 20 aprile 2005, le immagini e riproduzioni delle sedi dei servizi e dei relativi beni ai fini della produzione editoriale, di cui l'Amministrazione mantiene i diritti d'autore.
2. Per tutte le realizzazioni editoriali congiunte, il Concessionario dovrà corrispondere i relativi diritti agli autori dei testi ed avrà l'onere di acquisire le immagini (ed i relativi diritti di produzione) dei beni eventualmente non pertinenti alle Sedi dei Servizi.
3. Il Concessionario deve obbligatoriamente produrre, realizzare e vendere, a proprie spese, i titoli editoriali, di diversi formati, in base al proprio progetto editoriale, che devono riportare le seguenti indicazioni:
 - “Comune di Trevi”
 - Sul frontespizio di ogni pubblicazione dovrà comparire in basso il nome e il logo dell'editore.
 - Ove reso possibile dalle dimensioni della pubblicazione, sulla costola dovrà comparire in alto il logo della Sede del Servizio e/o del Comune di Trevi, in basso il logo dell'editore.
4. La qualità della produzione editoriale deve essere garantita: nei contenuti culturali, nelle traduzioni in diverse lingue straniere, nelle illustrazioni e qualità delle fotografie, nelle materie prime e materiali utilizzati anche per eventuali allegati e/o supporti, nelle eventuali rilegature e packaging e nelle altre caratteristiche che eventualmente verranno indicate di volta in volta dall'Amministrazione per lo specifico titolo.
5. Sarà cura del Concessionario, prima della pubblicazione del titolo, assicurarsi che le esigenze dell'Amministrazione siano soddisfatte, sottoponendo bozza e/o semilavorato del titolo all'Amministrazione, per recepire eventuali osservazioni e/o commenti e il definitivo “si stampi”.
6. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del prodotto editoriale, dovranno essere fornite all'Amministrazione n. 50 copie fisiche, a spese del Concessionario.
7. È in ogni caso fatto divieto agli eventuali fornitori del Concessionario di commercializzare in proprio, anche parzialmente, i prodotti editoriali.
8. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di dare corso ad autonome iniziative editoriali che verranno prioritariamente offerte al Concessionario; qualora lo stesso rifiutasse l'offerta, l'Amministrazione potrà procedere alla pubblicazione con altro editore, agli stessi patti e condizioni.

ART. 15 PROPOSTE MIGLIORATIVE E SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Al Concessionario è lasciata facoltà di gestire direttamente e gratuitamente, prolungamenti orari, attività integrative e servizi aggiuntivi preventivamente comunicati ed autorizzati dal Comune di Trevi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Trevi.
2. Di tali attività il Concessionario si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione, pertanto, nell'ambito della presentazione dell'offerta di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione del servizio, sarà richiesto alla Ditta di presentare unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento, una proposta migliorativa dei servizi oggetto di concessione, nonché una proposta di regolamentazione di tali offerte aggiuntive. Tali proposte, che saranno oggetto di valutazione tecnica, potranno essere realizzate soltanto con il parere favorevole del Comune di Trevi.
3. Il Concessionario si obbliga a dare comunicazione al Direttore dell'Esecuzione delle tariffe applicate prima della eventuale attivazione delle attività in oggetto.
4. Ciascun servizio aggiuntivo attivato dovrà rispettare gli standard strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 – PERSONALE IMPIEGATO

1. Il Concessionario, nell'ambito della propria autonomia gestionale, dovrà adottare un modello organizzativo adeguato all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione impiegando personale

qualificato ed idoneo allo svolgimento delle mansioni previste per la gestione dei servizi e nel quale siano presenti le seguenti professionalità:

- responsabile amministrativo e del personale;
- responsabile didattico (in possesso di idoneo titolo di studio nelle discipline attinenti all'oggetto della Concessione);
- addetti al servizio di accoglienza ed informazione turistica-culturale;
- addetti al servizio di assistenza del pubblico e biglietteria;
- addetti ai servizi educativi (in possesso di idoneo titolo di studio nelle discipline attinenti ai musei oggetto di gara);
- custode, aiuto allestitore.

2. Per tutti i servizi identificabili come front office e di diretto contatto con il pubblico è richiesta, da parte degli operatori, la conoscenza di almeno una lingua straniera, fermo restando che almeno la metà di loro dovrà conoscere la lingua inglese.

3. Tutti gli addetti dovranno possedere, oltre alle competenze alle professionalità sopra descritte, un adeguato livello di formazione in materia sicurezza e prevenzione incendi con attestato di frequenza corsi antincendio almeno di medio rischio; Tutti gli addetti al servizio dovranno possedere idonea attestazione di partecipazione a corsi di primo soccorso.

4. Prima dell'avvio del servizio il Concessionario dovrà presentare al Comune i curricula di tutto il personale effettivamente in servizio. È facoltà del Concessionario impiegare, nell'espletamento del servizio, anche soggetti diversi da quelli indicati nei curricula presentati nell'ambito dell'offerta tecnica purché con profili professionali non inferiori a quelli presentati in sede di gara.

5. Il Concessionario dovrà provvedere a supplire all'eventuale assenza del personale addetto al Servizio in modo da garantirne in qualsiasi momento l'efficienza.

6. Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo entro dieci giorni dall'avvenuta variazione, indicando i relativi dati di identificazione ed i curricula.

7. Il Concessionario dovrà prevedere che il personale indossi una divisa, sobria ed adeguata al contesto, al fine di rendere il team facilmente riconoscibile, inoltre tutti gli addetti dovranno appuntare su di essa, in evidenza, il cartellino di riconoscimento fornito dal concessionario.

8. Tutto il personale addetto al Servizio ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare, alla normativa sulla sicurezza individuale sul lavoro, il cui rispetto viene garantito dal Concessionario, conformemente al successivo art. 18.

ART. 17 – CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 177 co 1 D.lgs 36/2023 il corrispettivo per il concessionario è costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi. A tal fine al Concessionario sono riconosciuti:

- a) **gli incassi derivanti dalla emissione dei biglietti** del complesso Museale San Francesco e di Villa Fabri; quest'ultima se istituita nel corso della concessione dal Comune di Trevi;
- b) **i proventi derivanti dalla gestione dei servizi educativi e dal servizio di visita guidata;**
- c) **il 100% dei proventi derivanti dalla gestione del bookshop, nonché da qualunque altro servizio** preventivamente autorizzato e non ricompreso tra quelli disciplinati nel presente Capitolato Prestazionale;
- d) **il 30% dei proventi di eventuali prodotti editoriali ed oggettistica in conto vendita;**

2. In considerazione inoltre della importante presenza di servizi strumentali e di servizi non a rilevanza economica, stante la necessità di un quantitativo rilevante di addetti presenti nel complesso museale San Francesco e Villa Fabri e di supporto alle attività extra museali ed al controllo degli spazi, il Comune di Trevi, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, erogherà complessivamente al Concessionario una somma annua pari ad € 60.000,00 (iva esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/0972) al netto del ribasso offerto in sede di

gara. Il Comune si farà, inoltre, carico delle spese per utenze (luce, acqua e gas). Tale spesa va ad integrare il contributo annuo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

3. La somma di cui al precedente comma 2, verrà versata dal Comune di Trevi, dietro relativa fattura emessa dal Concessionario, al termine di ogni trimestre, in quattro (4) rate di pari importo, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese, dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di contestazioni ed addebiti per inadempimento. Detto importo sarà erogato con bonifico bancario, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

4. La mancata copertura dei costi sostenuti dal concessionario per la gestione del servizio viene considerata a tutti gli effetti di legge quale "rischio d'impresa" e nessun indennizzo può essere accordato dall'Amministrazione comunale.

5. Sono a carico del Comune di Trevi esclusivamente le spese di straordinaria manutenzione degli immobili. Per la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia, al fine della corretta identificazione degli interventi, si applica il D.P.R. 380/2001 (come aggiornato alla Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

ART. 18 – SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO

1. Il Concessionario è tenuto a conformarsi alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al contratto di cui alla presente gara ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla tutela dell'ambiente, anche di settore, che si impegna ad osservare, durante l'esecuzione del Servizio, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, anche tutte le misure o prescrizioni che le Amministrazioni concedenti si riservano in ogni momento di indicare al Concessionario.

2. Il Concessionario si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del Servizio, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell'esecuzione del Servizio, nonché dei terzi (spettatori, personale delle compagnie o dipendenti del Comune di Trevi), assumendo tutte le iniziative necessarie per assicurare che il Servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.

3. Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare il Servizio e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare in relazione all'attività affidata.

Il Comune di Trevi ed il Concessionario, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti all'attività affidata in concessione;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
- coordinare gli interventi e le azioni volte alla valorizzazione, alla promozione e all'aumento dell'accessibilità e della fruibilità dei beni oggetto di concessione;

4. Resta inteso che l'attività di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività d'impresa del Concessionario.

5. Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione del Servizio o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

6. In relazione a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune di Trevi da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario medesimo, da suoi fornitori e/o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione del Servizio.

7. Il Concessionario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività svolta, si impegna ad elaborare apposito piano di sicurezza composto dai D.V.R., redatti ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., relativi a ciascuna sede di svolgimento dei servizi. Il piano di sicurezza – approvato del Comune di Trevi – dovrà essere immediatamente eseguito.

8. Il Concessionario si impegna inoltre ad istruire il personale impiegato sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nell'esecuzione del Servizio e a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

ART. 19 – SCIOPERO E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti il concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al Committente. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa in vigore relativa agli scioperi, dagli Accordi Collettivi Nazionali in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, tra i quali rientra anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e luoghi della cultura.

2. In caso di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale gestione dei servizi, l'aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione. L'interruzione dei servizi per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

3. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

2. Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre al momento l'elaborazione del "Duvri".

L'importo degli Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso DUVRI è pari a € 0,00.

3. Il concessionario ha l'obbligo di redigere e presentare entro 30 giorni dall'avvio del servizio, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

ART. 21 – RAPPORTI DELL'AMMINISTRAZIONE CON IL CONCESSIONARIO: REFERENTE UNICO OPERATIVO

1. Il Concessionario deve designare un Referente Unico Operativo (RUO), costantemente reperibile durante gli orari di esecuzione dei servizi, al quale il Comune di Trevi possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Il nominativo del RUO, unitamente al numero di cellulare, numero di telefono fisso e indirizzo di posta elettronica, devono essere trasmessi al Committente per iscritto prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Il RUO costituisce, per conto del Concessionario, la persona incaricata della corretta esecuzione dei servizi, il soggetto che deve porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione delle problematiche segnalate.

Al RUO è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi;
- raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall'Amministrazione;
- altre attività eventualmente indicate nell'Offerta tecnica.

Il Gestore del Contratto deve intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione del Servizio, e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dell'Esecuzione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Amministrazione stessa.

3. Di norma, le comunicazioni formali tra Committente e Concessionario saranno poste in essere per mezzo del RUO e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal RUO, sarà considerato dal Committente dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Aggiudicatario.

5. In caso di impedimento del RUO, l'Aggiudicatario dovrà darne tempestivamente notizia al Responsabile del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti (numero di cellulare, numero di telefono fisso e indirizzo di posta elettronica) del sostituto.

ART. 22 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il RUP, nella fase dell'esecuzione e al fine di assicurare elevati livelli di qualità dei servizi oggetto di concessione si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nella persona della Dott.ssa Ylenia Nardi.

Il Direttore dell'esecuzione è il responsabile dei rapporti con il Concessionario nella gestione del Contratto e costituisce il rappresentante dell'Amministrazione nei confronti dello stesso.

Al Direttore dell'Esecuzione sono demandate le attività previste in capo al medesimo dall'art. 31 all. II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore dell'esecuzione effettua inoltre le verifiche continue sulla rispondenza del servizio offerto rispetto al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica del Concessionario.

2. Il Comune di Trevi si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile, anche ai libri contabili del Concessionario, al fine di accertare la buona conduzione del Servizio e la piena applicazione da parte del Concessionario di tutte le norme vigenti, in particolare quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, senza che dall'esercizio di tale diritto possa sorgere pretesa alcuna di indennità o risarcimento da parte del Concessionario.

3. Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Pierantozzi Federica, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Trevi.

ART. 23 - VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

1. Ai sensi dell'art. 116 co. 5 del D.lgs. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato, controllando che i servizi vengano svolti con la massima cura e diligenza.

2. La vigilanza sulla gestione del Servizio sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito del controllo sulla qualità e sul buon funzionamento del Servizio.

Al Direttore dell'Esecuzione competono tutte le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente capitolato e del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, nell'ambito dei Musei civici comunali.

3. Il Direttore dell'esecuzione di cui sopra riferirà periodicamente al Rup sull'andamento del contratto, al fine di garantire una gestione unitaria.
4. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 27, qualora il Direttore dell'esecuzione riscontri delle difformità, provvederà ad inoltrare formale contestazione al Concessionario il quale dovrà provvedere ad adempiere a quanto contestato entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi
5. Spetta al Direttore dell'esecuzione l'emissione del certificato di regolare esecuzione alla scadenza del contratto di concessione.
6. Il Comune di Trevi si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni ed i commenti degli utenti del Servizio in ordine alle prestazioni rese dal Concessionario ulteriori a quelle di cui all'art. 25. co. 3 lett. q;
7. Trimestralmente il Concessionario dovrà tenere informato il Comune di Trevi sull'andamento gestionale del Servizio presentando apposito prospetto di resoconto del Servizio contenente i seguenti dati:
 - numero dei biglietti d'ingresso a musei e monumenti emessi
 - numero di incontri di didattica museale
 - numero di laboratori didattici realizzati
 - numero ingressi alle mostre temporanee
8. Unitamente al resoconto di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto alla contestuale trasmissione dei rullini dei registratori di cassa e di ogni altro documento fiscalmente e contabilmente rilevante relativo al trimestre oggetto di resoconto.
9. Il Concessionario è tenuto ad adottare forme costanti di rilevazione di gradimento del Servizio da parte dei suoi fruitori, nell'ottica del miglioramento continuo.
10. Il Concessionario si obbliga ad informare il Comune di Trevi di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti del Servizio ed a corredare la suddetta informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni e proposte utili.
11. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno al Comune di Trevi concedente saranno trasmessi al Concessionario, che sarà chiamato a relazionare per iscritto in merito.

ART. 24 – GARANZIE

1. Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati o subiti nell'esecuzione del Servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti o previsti dalla normativa vigente.
2. Il Concessionario si impegna a manlevare il Comune per i danni derivanti dalla mancata corresponsione, da parte del Concessionario, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.
3. Il Concessionario dovrà, prima dell'avvio del Servizio, stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa, e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto e fino a 12 mesi dopo la sua cessazione, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
 - d. Responsabilità Civile Contro Terzi con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) di euro per l'adeguata copertura di tutti i danni al Comune di Trevi, comunque connessi alla prestazione del Servizio e prevedere. tra le altre condizioni, anche l'estensione a:
 - danni a spazi, strutture e beni;
 - danni a cose di terzi da incendio;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
 - danni arrecati a terzi (incluso il committente e suoi dipendenti, collaboratori, ecc.) da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di

dipendenza con il concessionario che partecipino all'attività oggetto della concessione o a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
 - dolo e colpa grave delle persone delle quali il concessionario si avvale nell'esecuzione dei servizi;
 - rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti del concessionario e suoi dipendenti, amministratori, collaboratori, ecc.
- e. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

4. La predetta polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale con il Concessionario e fino a 12 mesi dopo la sua cessazione. Detta polizza dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di Trevi. Il Concessionario dovrà, prima dell'avvio del Servizio, consegnare al Comune di Trevi copia della polizza sottoscritta.

Il Concessionario si obbliga altresì a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza;

5. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Per tutto ciò che riguarda la garanzia si rimanda al disciplinare di gara.

6. Il Concessionario dovrà inoltre costituire, prima della stipula del Contratto di concessione, una garanzia ai sensi dell'art. 53 co. 4 D.lgs 36/2023, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 5% del valore presunto di concessione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Trevi. Tale garanzia resterà vincolata a favore del Comune di Trevi fino al termine del periodo contrattuale in ogni caso la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità di cui all'art. 117 co. 8 del D.lgs. 36/2023.

7. L'Amministrazione si riserva il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Il Comune di Trevi potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

8. La stazione appaltante potrà altresì valersi della cauzione per tutte le ipotesi previste dall'art 106 D.lgs 36/2023; in particolare potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 27, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del Concessionario, anche con riferimento ai servizi eventualmente commissionati di cui agli articoli precedentemente indicati nel capitolato prestazionale. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 15 (quindici)

giorni naturali e consecutivi a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione e/o escussione.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente comma, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del contributo di cui al precedente art.17 co. 2; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti. Qualora anche questi non fossero sufficienti, vi dovrà provvedere direttamente il concessionario entro e non oltre il termine 15 (quindici) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione e/o escussione.

Tale fideiussione verrà svincolata al termine del contratto. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 25 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al rapporto contrattuale nonché a rispettare tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

2. Il Concessionario si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio.

3. Fatti salvi gli oneri e gli obblighi previsti dal presente Capitolato, è fatto obbligo al Concessionario di:

- a) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del Servizio anche naturalmente con riguardo al personale impiegato;
- b) porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il Servizio nei termini contrattualmente previsti;
- c) provvedere a tutte le attività e a tutti gli adempimenti necessari al fine di evitare, durante lo svolgimento del Servizio, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture museali;
- d) mantenere in perfette condizioni d'uso impianti, attrezzature, arredi con particolare riferimento al mantenimento in efficienza degli impianti di sicurezza e degli impianti antincendio;
- e) non alterare la struttura degli immobili o l'attuale allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione del Comune di Trevi;
- f) conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
- g) comunicare al Comune di Trevi, prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, l'indirizzo cui poter inviare eventuali comunicazioni;
- h) garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Servizio;
- i) adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
- j) comunicare tempestivamente al Comune di Trevi eventuali disfunzioni, quesiti, anomalie, riscontrati nelle sedi di lavoro al fine di permettere un sollecito intervento;
- k) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al Direttore tecnico;
- l) attuare e rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente garantendo che gli addetti al servizio siano muniti della tessera di riconoscimento;
- m) osservare altresì la normativa sulla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- n) adottare prima dell'avvio del servizio, un sistema di sbilietamento che consenta il riversamento al Comune di Trevi dei dati contabili e fiscali relativi agli incassi in tempo reale.

- o) Volturare a suo nome i contratti relativi alle utenze telefoniche e di connessione dati presenti presso gli spazi di cui all'art. 4 co. 1 ovvero, nel caso in cui alla data di avvio del servizio detti siano cessati o non presenti, provvedere all'attivazione di nuovi contratti.
- p) Garantire livelli di qualità e decoro in ogni sede ove vengono svolti i servizi e fornire le informazioni in relazione oggetto dell'affidamento;
- q) Il Concessionario è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'Avvio del Servizio, idonei strumenti e procedure di Customer Satisfaction sia a carattere tradizionale che digitale. I dati, le informazioni e gli esiti della Customer Satisfaction dovranno essere trasmessi semestralmente al Comune di Trevi;
- r) Prima del trattamento dei dati personali, trasmettere ai fini dell'approvazione da parte del Responsabile del Trattamento del Comune di Trevi (D.P.O), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del GDPR (Reg. Ue. 679/2016).
- s) Prima dell'attivazione della videosorveglianza nei luoghi di lavoro o di impianti audiovisivi e altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Trevi l'accordo con le rappresentanze sindacali ovvero l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro, previsti dall'art. 4 della L. 300/1970;

ART. 26 – CLAUSOLA SOCIALE E CCNL APPLICABILE

Il Concessionario è tenuto ad applicare i meccanismi di clausola sociale in conformità a quanto previsto dagli artt. 57 e 186 d.lgs. 36/2023.

Per l'effetto, il concessionario, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, si impegna al riassorbimento delle unità lavorative attualmente impegnate nella esecuzione dei servizi, qualora esse ne abbiano maturato i requisiti in base al CCNL applicato.

Gli elenchi del personale attualmente impiegato sono allegati al presente Capitolato (**Allegato A**) e contengono il numero degli addetti, qualifica, contratto applicato, monte ore, etc.” senza l'indicazione dei dati personali sensibili.

Il concessionario, prima di procedere a nuove assunzioni, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante una relazione con la quale si dà atto, alla luce delle proposte assunzioni, dell'equilibrio generazionale, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate. Resta facoltà della Stazione appaltante, verificato il non rispetto dei principi di cui sopra, chiedere l'assunzione di personale avente caratteristiche differenti e tali da garantire gli equilibri generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 il Contratto collettivo nazionale (CCNL) applicabile al personale impiegato nella concessione è il “CCNL Cooperative sociali e loro consorzi” Codice CNEL – T149.

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto collettivo nazionale e territoriali sopra indicato oppure di un altro Contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ai sensi del comma 4 del citato art. 11, nel caso in cui il concorrente indichi nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione, verifica l'equivalenza delle tutele.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

ART. 27 – PENALITÀ

1. Nel corso della durata della Concessione, l'Amministrazione effettuerà verifiche di conformità volte a constatare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dal

Concessionario con la stipula del contratto, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato, nonché dallo Schema di Contratto di Concessione, l'Amministrazione si riserva di applicare al Concessionario specifiche penali a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto concessorio. La valutazione della gravità è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione che è tenuta, comunque, a valutarla secondo canoni di ragionevolezza, equità ed economia del procedimento.

2. Le verifiche di conformità sugli adempimenti contrattuali saranno effettuate da parte del Direttore dell'Esecuzione oppure dal RUP, senza alcun preavviso e in contraddittorio con il RUO.

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati immediatamente al RUO e successivamente formalizzati per iscritto, comunque entro un termine non superiore a giorni 10 (dieci) dall'accertamento della violazione. In tal caso, il Concessionario dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione applicherà al Concessionario le penali. L'Amministrazione, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva prodotta di cui al Disciplinare di gara, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. In particolare, in caso di inadempimento del Concessionario alle disposizioni del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà applicare al Concessionario le seguenti penali contrattuali:

PENALE N.	DESCRIZIONE INADEMPIMENTO	IMPORTO PENALE
1	Ritardo rispetto ai tempi di attivazione dei servizi	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
2	Mancato adeguamento del servizio, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, agli obblighi contrattuali stabiliti dal Capitolato, dal contratto e/o dalla offerta tecnica	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
3	Mancata ottemperanza agli ordini di adeguamento dei servizi agli standard tecnici, numerici, quantitativi e qualitativi previsti dal Capitolato e/o dell'offerta tecnica.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
4	Sospensione o mancata effettuazione dei servizi senza motivata giustificazione	€ 1.500,00 per ogni evento
5	Mancato rispetto degli orari ordinari di servizio previsti dal presente capitolato	€ 1.000,00 per ogni evento
6	modifiche non concordate relativamente alle modalità di svolgimento dei servizi	€ 1.000,00 per ogni evento

7	Mancata ottemperanza alle richieste di apertura straordinarie	€ 1.000,00 per ogni evento
8	Mancato rispetto dei tempi previsti per la sostituzione del personale ritenuto non idoneo da parte dell'Amministrazione	50,00 € per ogni giorno di mancata sostituzione
9	Impiego di personale non qualificato	100,00 € per ogni giorno di impiego
10	mancata tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo	50,00 € per ogni giorno di mancata sostituzione
11	mancato utilizzo da parte del personale del cartellino di riconoscimento	50,00 € per ogni giorno
12	Mancata ottemperanza agli obblighi e agli ordini di manutenzione ordinaria degli spazi, degli arredi, degli allestimenti e delle dotazioni tecniche e/o di pulizia delle aree e/o di ripristino del decoro	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
13	mancata o ritardata trasmissione dei documenti relativi ai rendiconti sull'andamento dei servizi	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
14	Tardiva trasmissione della Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del GDPR	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

3. Per eventuali altre inadempienze non contemplate nella precedente casistica l'individuazione dell'importo della penale sarà comunque graduata a partire da un minimo di € 100,00 ad euro 1.000,00 in relazione alla gravità del danno arrecato ed al ripetersi delle circostanze.

4. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo per le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione delle attività comprese nella concessione, oppure quando l'esecuzione risulti a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il Comune di Trevi si riserva la facoltà di procedere, a spese del Concessionario, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, allo scopo di assicurare la piena funzionalità degli spazi presso i quali i servizi vengono prestati, senza necessità di particolari formalità o procedure.

Resta comunque fermo e impregiudicato in capo al Committente, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., il diritto di agire per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da inadempienze del Concessionario.

5. Gli importi addebitati a titolo di penale e per le spese relative all'esecuzione in danno verranno trattenuti direttamente sull'importo del corrispettivo relativo al trimestre nel corso del quale è terminato l'iter relativo alla contestazione.

Il Comune di Trevi si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria, con obbligo da parte dell'Aggiudicatario di provvedere al relativo reintegro secondo le modalità in precedenza descritte.

ART. 28 – REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. Fatte salve le ipotesi di modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 commi 1, 9, 10 e 11 del D.lgs. 36/2023 alla presente concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del D.lgs. 36/2023.

2. Al verificarsi di eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, il concessionario può richiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sottoscrizione del contratto.

3. In sede di revisione del contratto non sarà comunque consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero potuto attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso al concessionario sono rimborsati esclusivamente gli importi di cui all'art. 190 co. 4 lett. a e b) a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

ART. 29 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Alla concessione di cui al presente capitolato si applica quanto disposto dall'art. 190 del D.lgs. 36/2023. In particolare il Comune di Trevi procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) La concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) Il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 190 del D.lgs. 36/2023

2. Ai sensi dell'art. 190 co. 2 del D.lgs. 36/2023 il Comune di Trevi procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al Concessionario; in tal caso il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione concedente, su proposta del Responsabile del Procedimento, procederanno alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con PEC.

3. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento del Concessionario;
- c) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio rispetto alle disposizioni contrattuali;
- d) grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili;
- e) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- f) nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- g) la cessione del contratto;

- h) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) nelle ulteriori ipotesi previste nel presente capitolato;
- j) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
4. il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
 - grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Trevi si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per la Concessione delle attività oggetto di concessione. La Concessione avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
7. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione.
8. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione;
9. Il Comune di Trevi si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse. In tale caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 190 co. 4 del D.lgs. 36/2023.

ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUB APPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 120 c. 12 del D. Lgs. 36/23.

Tenuto conto della natura dell'affidamento, ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto nonché la prevalente esecuzione del medesimo. L'affidatario deve eseguire direttamente la gestione dei servizi, ciò in relazione alla peculiarità delle attività previste con riferimento in particolare all'articolazione delle procedure ed alla delicatezza degli adempimenti che comportano implicazioni strettamente collegate alla sicurezza dei luoghi, delle opere, ed al maneggio di denaro.

Le prestazioni di custodia, vigilanza e di pulizie nelle sedi e negli spazi oggetto di concessione possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in

ragione della natura delle prestazioni, della necessità della maggiore continuità possibile richiesta rispetto al personale impiegato nella gestione complessiva dei servizi affidati, alla necessità di garantire la massima tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza. Il subappalto, comunque, dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante alle condizioni specificate all'art. 119, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, della legge sopra indicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Il concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dalla Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010.
3. Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
4. Il concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.
5. Il concessionario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporta, ai sensi della legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

ART. 32 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI

All'affidamento in oggetto si applicano le disposizioni del Protocollo di legalità (**Allegato C**).

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trevi, sul sito <https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/codice-disciplinare-001>

ART. 33 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.lgs. 36/2023 il rapporto tra il Comune di Trevi e il Concessionario aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Trevi.
2. La stipula del contratto è subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 nonché all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 36.
3. Resta inteso che l'eventuale stipula del contratto prima dell'ottenimento delle informazioni antimafia, è sottoposta a condizione risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

ART. 34 – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

I servizi previsti nel presente Capitolato non potranno essere interrotti per alcun motivo, salvo casi di forza maggiore.

In caso di interruzione del servizio da parte della concessionaria per sciopero del proprio personale, il Comune dovrà essere avvisato entro le ore 12 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l'interruzione.

L'amministrazione comunale potrà chiedere la sospensione dei servizi per ragione di vario ordine (per calamità naturali, emergenze sanitarie, eventi climatici, ecc).

La ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà sospendere, ridurre o interrompere di sua iniziativa i servizi oggetto della presente concessione, pena la risoluzione del contratto.

ART. 35 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) ed a compiere tutte le attività necessarie a garantire che le attività affidate siano eseguite nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati (informativa agli utenti art. 13, installazione di cartelli idonei prima del raggio di azione della videosorveglianza, ecc.).

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature informatiche (sito web, canali social e altre banche dati), nonché attraverso gli impianti di videosorveglianza e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

Il Concessionario verrà nominato dal Comune di Trevi, responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016.

ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 36/2023 il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà fornire la comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo come prevista dall'art. 3 Tabella A – Allegato I.4 D.lgs 36/2023.

ART. 37 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

È esclusa la clausola compromissoria (ex artt. 1341, 1342, co. 2 del C.C.) che consente la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto.

ART. 38 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura, sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

ART. 39 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al d.lgs. 36/2023 e ai Regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale. L' Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2028 (ALLEGATO A)

Personale attualmente impiegato dall'operatore uscente

Numero	Data assunzione	Tipo contratto	Data di termine	CCNL applicato	Qualifica	Livello	% part time	Ruolo	Prossimo scatto	Ore settimanali
1	01/07/2023	Tempo indeterminato		Coop. sociali L. 381/91 Terziario	Operaio	A2 - ex 2' livello	94,74	Operatore museale	01/07/2025	36
2	01/07/2023	Tempo indeterminato		Coop. sociali L. 381/91 Terziario	Operaio	A2 - ex 2' livello	94,74	Operatore museale	01/07/2025	36
3	01/07/2023	Tempo indeterminato		Coop. sociali L. 381/91 Terziario	Operaio	A2 - ex 2' livello	94,74	Operatore museale	01/07/2025	36
4	17/05/2024	Stagionale	31/03/2025	Teatri impiegati e tecnici	Operaio	7' Livello	7,69	Operatore museale		
5	05/07/2023	Stagionale	31/03/2025	Teatri impiegati e tecnici	Operaio	7' Livello	7,69	Addetto alle pulizie		
6	17/05/2024	Stagionale	31/03/2025	Teatri impiegati e tecnici	Operaio	7' Livello	7,69	Operatore museale		
Costo della manodopera dichiarato dall'operatore uscente espresso in percentuale sul costo totale: 95,70%										

	Proventi Annui Stimati (Lordi)	Proventi Stimati per il triennio		Costo annuo stimato	Costi per il triennio
	Proventi gestione dei servizi di biglietteria	25.000,00 €		75.000,00 €	COSTO DELLA MANODOPERA
Proventi gestione da eventi e di visita guidata	6.820,00 €	20.460,00 €	ONERI DA UTENZE (telefonia, connettività)	1.714,56 €	5.143,68 €
Proventi gestione dei bookshop museali	2.735,00 €	8.205,00 €	Oneri da manutenzione ordinaria e vigilanza	7.000,00 €	21.000,00 €
ONERI DA UTENZE (energia elettrica, gas ed acqua)	20.800,00 €	62.400,00 €	ONERI PER LA SICUREZZA (RSPP, MANUTENZIONE IMPIANTI, ETC.)	5.000,00 €	15.000,00 €
Contributo Comune di Trevi	60.000,00 €	180.000,00 €	ONERI PER NUOVI ALLESTIMENTI	2.000,00 €	2.000,00 €

Dato determinato sulla base del CCNL codice T149 delle Coop. sociali - tabella ministeriale in vigore ad ottobre 2025 - livello A2. Numero dipendenti attualmente impiegati n. 6 di cui 3 ad ore 36/sett. e n. 3 ad ore 3/sett. Valore arrotondato.

Dato fornito dal gestore uscente come da contratto con operatore Vodafone

VALORE ANNUO DELLA CONCESSIONE	115.355,00 €	COSTO ANNUO DELLA CONCESSIONE	102.639,56 €
VALORE DELLA CONCESSIONE 3 ANNI	346.065,00 €	COSTI DELLA CONCESSIONE 3 ANNI	303.918,68 €
Opzione di proroga - 6 mesi (art. 120 co. 10)	57.677,50 €	Opzione di Proroga- 6 mesi (art. 120 co. 10)	51.319,78 €
Quinto d'obbligo (art. 120 co. 9)	69.213,00 €	Oneri quinto d'obbligo	60.783,74 €

VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE	472.955,50 €	COSTO TOTALE DELLA CONCESSIONE	416.022,20 €
---	---------------------	---------------------------------------	---------------------

Utile Annuo Concessione:	12.715,44 €
Utile Concessione 3 Anni	63.577,20 €

Costi della Manodopera - Analitico	
costo annuo	86.925,00 €
costo triennio	260.775,00 €
costo proroga tecnica	43.462,50 €
costo quinto d'obbligo	52.155,00 €
TOTALE	356.392,50 €

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso - Analitico	
costo annuo	8.000,00 €
costo triennio	24.000,00 €
costo proroga tecnica	4.000,00 €
costo quinto d'obbligo	4.800,00 €
TOTALE	32.800,00 €



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

INTESA

**PER IL RINNOVO DEL PATTO DI LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI**

INFILTRAZIONE CRIMINALE

TRA

LA PREFETTURA -U.T.G. DI PERUGIA

E

IL COMUNE DI TREVI

Prefettura - U.T.G. di Perugia



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

PREMESSO

che le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria presenza anche al di fuori delle Regioni d'origine, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che, come evidenziato in recenti attività d'indagine sull'operatività di sodalizi mafiosi nel Centro e Nord Italia, tale presenza assume connotazioni diverse in funzione del territorio ove si manifesta, spesso caratterizzandosi per un'elevata capacità mimetica funzionale al raggiungimento degli scopi criminosi e per uno spostamento del proprio baricentro d'azione verso l'attività d'impresa, con ciò imponendo la necessità di una rimodulazione dell'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni mafiose, orientata ad evitarne la diffusione ed il silente radicamento sul territorio pur in assenza di eclatanti manifestazioni criminose che ne comprovino manifestamente la presenza;

che anche in Umbria recenti provvedimenti giudiziari hanno evidenziato la sussistenza di infiltrazioni della malavita organizzata mafiosa, in particolare ponendo in luce l'esistenza di un sodalizio di stampo 'ndranghetista, insediato sul territorio perugino ma con solidi collegamenti con cosche del Crotonese ed interessi in settori dell'economia legale quali l'edilizia in primo luogo, ma anche il commercio, l'intrattenimento, il fotovoltaico;

che la stessa Relazione Annuale della Direzione Nazionale Antimafia, con specifico riferimento al territorio di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia, indica come le risultanze delle indagini documentino il rischio di una *"silente infiltrazione nell'economia del territorio di criminalità di stampo mafioso di matrice allogena"* di cui l'efficace attività investigativa ha disvelato la strisciante infiltrazione economica, in particolare nel settore dell'edilizia, strumentale ad acquisire una *"facciata pulita"*;

che è pertanto avvertita la necessità di impedire che organizzazioni criminali, pur estranee al contesto umbro ed operanti in altre aree territoriali del Paese, possano reinvestire i propri illeciti profitti in questo territorio anche attraverso l'infiltrazione in specifici settori di attività economica considerati ad alto rischio di inquinamento o penetrazione mafiosi;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando a pieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

che il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Trevi integrando le sinergie già esistenti con ulteriori azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

VISTI

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2365 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alle disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate";

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", con riferimento all'art.25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio delle condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/119/20 (8) del 20 maggio 2014 inerente le c.d. "opere a scomputo";

il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale stipulato in data 14 novembre 2016 tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia ed il Comune di Trevi e rinnovato, per un biennio, il 5 luglio 2019;

CONSIDERATA

l'opportunità di procedere all'ulteriore rinnovo del suindicato Protocollo di legalità stipulato in data 14 novembre 2016 e rinnovato il 5 luglio 2019;

RITENUTO

che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Trevi e la Prefettura – U.T.G. di Perugia del presente atto di rinnovo del "**Protocollo di legalità**" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO:

APPALTI PUBBLICI

Art. 1

(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura ed il Comune si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), il Comune si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;

b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, il Comune – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – provvederà ad acquisire l'informazione antimafia (con le modalità indicate nell'art 2 del presente protocollo):

b1) per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici di valore superiore a 250.000,00 euro, o servizi e forniture di valore superiore a 150.000,00 euro;

b2) per tutti i subappalti e subcontratti di valore superiore a 50.000,00 euro;

c) la Prefettura attiverà i relativi controlli e verifiche al fine di procedere al rilascio dell'informazione liberatoria, come previsto dall'art. 2 del presente protocollo;

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 punto a) del presente articolo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 2

(Informative antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Trevi acquisisce la documentazione antimafia, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Decorsi trenta giorni dalla data di inserimento della richiesta nella B.D.N.A. ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni, il Comune di Trevi procederà anche in assenza della informazione antimafia.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Trevi non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annulla l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

Nel caso in cui l'operatore economico nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, il Comune di Trevi dovrà segnalare che le verifiche antimafia sono effettuate anche in attuazione del presente protocollo. Il Comune si impegna, altresì, a dare comunicazione alla Prefettura di Perugia di avere attivato le suddette verifiche.

Art. 3

(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Trevi s'impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;*

b) Clausola nr. 2: *“Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui al presente protocollo, il Comune di Trevi prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre il Comune di Trevi prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le seguenti ulteriori clausole:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 4

(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Trevi ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse ai predetti contratti pubblici, il Comune di Trevi si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie".

A tale scopo, il Comune di Trevi si obbliga a:

- verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

SPA, nonché secondo le modalità previste dal citato art. 3 della L. 136/2010, al fine di prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati,;

- richiamare il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

Art. 6

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune di Trevi verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza il Comune di Trevi si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7

(Sicurezza sul lavoro)

Il Comune di Trevi si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa subappaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune di Trevi risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 8

(Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune si impegna a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata-P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (c.d. "opere a scomputo"). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

Il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore ad € 250.000,00.

COMMERCIO

Art. 9

(Azioni per la tutela della legalità nelle attività economico-commerciali)

Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali, in particolare nei settori afferenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attività di ristorazione, caffè bar ecc., le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, la Prefettura ed il Comune, fermo restando l'esercizio delle competenze alle stesse rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

In particolare, il Comune:

- a) provvederà, attraverso la Polizia Municipale, ad una campagna di controlli di polizia amministrativa nei locali ed esercizi pubblici della città al fine di verificare il rispetto delle normative di settore e l'osservanza delle prescrizioni imposte per l'esercizio delle attività dando avvio – ove ne ricorrano i presupposti – ai

¹ Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C- 412/04.



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

conseguenti procedimenti amministrativi finalizzati alla sospensione o revoca delle autorizzazioni o alla sospensione o cessazione delle attività. Tali controlli potranno avvenire secondo modalità e priorità prescelte dalla stessa Amministrazione, ovvero su specifica richiesta della Prefettura o delle Forze di Polizia in relazione anche a specifiche segnalazioni pervenute agli uffici ovvero a seguito di valutazioni espresse al Tavolo del coordinamento;

b) provvederà ad indirizzare alla Prefettura, con cadenza mensile, la segnalazione relativa alle variazioni di tipologia di attività ovvero al rilascio autorizzazioni amministrative o a variazioni di titolarità afferenti ai suindicati settori di attività considerati maggiormente a rischio di infiltrazione, nonché a quelli che potranno essere, di volta in volta, individuati e concordati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla base di indicatori sintomatici o evidenze informative che suggeriscano l'esigenza di un più capillare monitoraggio degli stessi;

c) valuterà, in relazione a specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di decoro urbano presi in esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'adozione di provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti volti a limitare la vendita o l'asporto di bevande alcoliche come anche la regolamentazione con possibili limitazioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di svolgimento di attività commerciali che praticano la vendita di bevande alcoliche; ciò al fine anche di prevenire i fenomeni di illegalità e disturbo alla quiete ricollegabili al deflusso dell'utenza o alla sosta di essa nelle prossimità esterne ai locali;

Ai medesimi fini, la Prefettura:

a) sulla base degli elementi informativi acquisiti tramite le Forze di Polizia, segnalerà al Comune le eventuali esigenze di pubblica sicurezza rilevanti al fine di denegare il rilascio di autorizzazioni ai sensi di legge, ovvero proponendo, ove le autorizzazioni siano state già rilasciate, la loro sospensione, la cessazione dell'attività o revoca;

b) attraverso gli organi informativi, attiverà verifiche a fini di analisi e monitoraggio sui segnalati mutamenti di titolarità delle licenze commerciali, riservandosi di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali risultanze di interesse ai fini istituzionali dell'ente;

c) porterà periodicamente l'esito della suddetta attività di analisi e monitoraggio all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche ai fini di condivisione dei patrimoni conoscitivi e per ogni utile orientamento delle azioni da porsi in essere da parte dell'Amministrazione comunale nei settori di competenza.

CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 10

(Controlli finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare e delle illegalità nel settore abitativo)

La Prefettura ed il Comune si impegnano a concordare e porre in essere, previo esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirate azioni di vigilanza ai fini di prevenire possibili situazioni di degrado dei compendi abitativi e di contrastare eventuali fenomeni di irregolarità o sfruttamento dell'immigrazione.

In particolare, la Polizia Municipale, nell'esercizio anche dei propri compiti di vigilanza e polizia anagrafica e d'intesa con le Forze di Polizia, provvederà a pianificare una campagna di controlli finalizzati a verificare:



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

- a) il rispetto del divieto di dare alloggio o concedere in locazione immobili a stranieri privi di titolo di soggiorno di cui all'art. 12, comma 5-bis, del D.Lgs. 286/1998;
- b) l'eventuale sussistenza di casi di fittizia residenza o domiciliazione finalizzati all'elusione delle vigenti normative in materia di permesso di soggiorno e di ricongiungimento, segnalando altresì alle Forze di Polizia eventuali casi sospetti;
- c) l'eventuale sussistenza di fattispecie di sovraffollamento abitativo, da segnalare anche alle autorità sanitarie competenti, ovvero di occupazioni abusive di alloggi e/o immobili a destinazione diversa da quella abitativa;
- d) l'eventuale sublocazione di unità abitative finalizzata al favoreggiamento di attività criminose.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo il Comune di Trevi ne curerà l'inserimento nei bandi prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo superiore a 250.000,00 euro e di forniture e servizi di importo superiore ad € 150.000,00.

In particolare il Comune di Trevi riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa per il rinnovo del Patto di Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è ulteriormente rinnovabile.

Perugia, 4 luglio 2022

LE PARTI

Il Prefetto di Perugia
(Armando Gradone)

Il Sindaco di Trevi
(Bernardino Sperandio)



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2022 con la Prefettura di Perugia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/Trevi/>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., **321 c.p.**, 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e inadempimento delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”.